SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 dicembre 2020

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Pratola Serra e nomina della commissione straordinaria. (20A06612) . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 2020.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Torretta. (20A06613) . . . *Pag.* 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 2020.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. (20A06614) . . . *Pag.* 37

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 novembre 2020.

Decreto «Sure» - Strumento europeo di sostegno temporaneo 2nd Instalment con scadenze 4 novembre 2025 e 4 novembre 2050. (20A06659) . . . *Pag.* 38

DECRETO 23 novembre 2020.

Decreto «Sure» - Strumento europeo di sostegno temporaneo First Instalment con scadenze 4 ottobre 2030 e 4 ottobre 2040. (20A06660) . . . *Pag.* 41

DECRETO 26 novembre 2020.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Benevento nella giornata del 2 novembre 2020. (20A06661) . . . *Pag.* 44
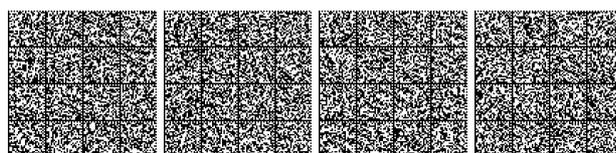
DECRETO 26 novembre 2020.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Caserta nella giornata del 19 novembre 2020. (20A06662). . . . . *Pag.* 44

Ministero della salute

ORDINANZA 5 dicembre 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06781) . . . . *Pag.* 45

ORDINANZA 5 dicembre 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano. (20A06782). . . . . *Pag.* 46

ORDINANZA 5 dicembre 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria. (20A06783) . . . . *Pag.* 48

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 novembre 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 716). (20A06670). . . . . *Pag.* 49

ORDINANZA 26 novembre 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 717). (20A06671). . . . . *Pag.* 51

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibitred» (20A06664) . . . *Pag.* 53

Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

Nomina del conservatore del registro delle imprese (20A06596). . . . . *Pag.* 54

Ente nazionale per l'aviazione civile

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile (20A06663). . . . . *Pag.* 54

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (20A06615) . . . . *Pag.* 54

Rilascio di *exequatur* (20A06616) . . . . *Pag.* 54

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 5 ottobre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Rideterminazione delle consistenze organiche dei ruoli "ispettori", "sovrintendenti", "appuntati e finanzieri" del Corpo della guardia di finanza».. *(20A06709)* . . . . *Pag.* . .54
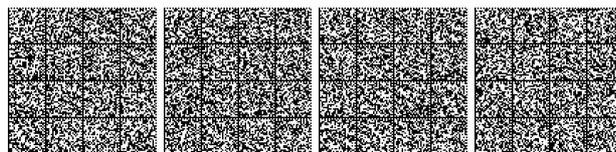
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Pratola Serra e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Pratola Serra (Avellino) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2020;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pratola Serra (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Pratola Serra (Avellino) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Gaetano Tufariello - viceprefetto;

dott. ssa Florinda Bevilacqua - viceprefetto aggiunto;

dott. Giuseppe Mingione - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2020, n. 2883

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Pratola Serra (Avellino), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione e il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

A seguito di rapporti delle forze dell'ordine nonché sulla base dei contenuti di numerosi esposti, che hanno evidenziato possibili forme di condizionamento dell'amministrazione locale da parte della criminalità organizzata, con decreto del 9 agosto 2019, successivamente prorogato, il prefetto di Avellino ha disposto, per gli accertamenti di rito, l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni sulle cui risultanze il prefetto di Avellino, sentito nella seduta del 16 giugno 2020 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia-procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e del procuratore aggiunto procura della Repubblica presso il tribunale di Avellino, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale e il locale contesto ambientale ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori ed esponenti delle consorterie camorristiche; gli esiti hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente o indirettamente ad ambienti malavitosi.

Dalla relazione del prefetto si rileva l'esistenza di una complessa rete di amicizie, frequentazioni e cointeressenze tra amministratori comunali, dipendenti dell'ente locale e soggetti appartenenti o contigui a clan camorristici - ampiamente documentate anche dai «social» - così come che questi ultimi hanno beneficiato di *favor* nell'acquisizione di pubbliche commesse, negli affidamenti del patrimonio comunale o nell'esercizio di attività commerciali.

La limitata estensione territoriale del comune e la sua contenuta dimensione demografica, elementi questi che favoriscono una capillare conoscenza delle dinamiche territoriali, avrebbero dovuto indurre coloro che rivestono cariche pubbliche ad esercitare un adeguato controllo sociale e ad adottare prudenziali scelte politico-amministrative mentre, soprattutto per quanto attiene alla sfera relazionale, gli esponenti di vertice dell'amministrazione comunale hanno apertamente tenuto comportamenti di palese vicinanza e familiarità con personaggi controindicati.

La relazione prefettizia si sofferma sulle figure del sindaco in carica e del fratello - attuale presidente del consiglio, che ha guidato l'ente nelle due precedenti consiliature - i quali, avvalendosi anche del legame con soggetti legati a organizzazioni camorristiche, hanno nel tempo rafforzato e prolungato il proprio potere. L'organo ispettivo individua l'attuale presidente del consiglio come il vero *dominus* dell'amministrazione comunale e *alter ego* del sindaco in carica al cui posto presenzia agli eventi pubblici, partecipando per conto dell'amministrazione a riunioni istituzionali alle quali è invitato il primo cittadino.

La commissione d'indagine sottolinea come, a decorrere dal 2007, le amministrazioni guidate dai menzionati germani, caratterizzate da una forte continuità amministrativa, abbiano sviluppato strette relazioni amicali ed economico-imprenditoriali con uno dei personaggi di maggior rilievo criminale del territorio, pluripregiudicato, condannato in via definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso e, come emerso dai contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare n. 435/2019, emessa dal giudice delle indagini preliminari di Napoli su richiesta di quella Direzione distrettuale antimafia, ritenuto referente della criminalità organizzata per molti affari illeciti della zona. Allo stesso, che ha sostenuto pubblicamente le diverse campagne elettorali degli attuali sindaco e presidente del consiglio, l'amministrazione comunale ha affidato, direttamente o indirettamente ma comunque in modo continuativo, la gestione di numerosi beni comunali.

In particolare l'organo ispettivo ha analizzato le modalità di gestione e di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà del comune affidati nel 1997 a una cooperativa presieduta dal menzionato pluripregiudicato che, peraltro, non era in possesso dei requisiti soggettivi per contrarre con la pubblica amministrazione in quanto destinatario di condanna irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416-*bis* del codice penale. Viene altresì rappresentato che, sebbene la citata cooperativa abbia realizzato opere prive della necessaria autorizzazione, nel 2007 l'amministrazione locale, all'epoca guidata dall'attuale presidente del consiglio, ha nuovamente affidato alla stessa società la gestione degli impianti sportivi.

La relazione sull'accesso, nell'evidenziare alcune circostanze che attestano la volontà dell'amministrazione di favorire il più volte citato esponente criminale, richiama una delibera del 2009 con la quale la giunta comunale, nel prendere atto che la cooperativa in argomento anziché effettuare i lavori autorizzati aveva realizzato *ex novo* altri e diversi locali, ha rilasciato un permesso di costruire in sanatoria, anziché procedere alla caducazione automatica, della concessione come imposto dalla convenzione.

Con ulteriore delibera del marzo 2012, all'esito di una transazione avvenuta tra la menzionata cooperativa e l'ente locale, il consiglio comunale ha stabilito il prolungamento della scadenza della concessione fino all'anno 2030, in palese violazione di legge, non essendo nella autonomia decisionale del comune disporre, senza una procedura ad evidenza pubblica, il differimento della scadenza del rapporto concessorio.

Ulteriore circostanza emblematica, che attesta il condizionamento dell'apparato comunale, è rappresentata dai contenuti di un'audizione disposta nel novembre 2019 dalla commissione d'indagine, nel corso della quale il responsabile di un settore amministrativo ha segnalato la difficoltà che incontra un funzionario nell'opporsi alla volontà di un esponente della criminalità organizzata.

La relazione del prefetto si sofferma inoltre sulle società che usufruiscono degli impianti sportivi affidati alla predetta cooperativa riconducibili, a vario titolo, a soggetti gravati da pregiudizi penali, tra cui figura lo stretto parente del capo di uno dei clan camorristici irpini.

Procedure contraddistinte da evidenti profili di illegittimità hanno caratterizzato anche l'affidamento della piscina comunale, gestita dalla cooperativa sopra menzionata. È al riguardo significativo che nel febbraio 2013, all'inaugurazione di tale impianto, il nastro d'argento veniva tagliato dall'allora sindaco e attuale presidente del consiglio e dal menzionato pluripregiudicato, nonostante questi si fosse nel frattempo dimesso dalla carica di presidente continuando di fatto ad essere il reale *dominus* della società.

Il condizionamento dell'amministrazione comunale è altresì attestato dalla circostanza che dal 2013 la citata cooperativa non ha provveduto al pagamento del canone annuale ammontante a 13 mila euro, quando invece nei confronti del vecchio gestore era stata dichiarata la decadenza dalla concessione per morosità. Ulteriore elemento comprovante la continuità politico-amministrativa delle consiliature guidate dai due menzionati germani è rappresentato dalla circostanza che anche l'attuale amministrazione non ha avviato alcuna significativa azione volta al recupero del consistente credito lievitato fino a circa 60 mila euro.

La relazione della commissione d'indagine ha inoltre posto in rilievo gli stretti rapporti e le cointeressenze che intercorrono tra i menzionati amministratori e un altro soggetto contiguo a un'organiz-

zazione criminale campana, destinatario nel febbraio 2019 di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Nola e recentemente sottoposto alla misura di sorvegliato speciale di P.S. Le indagini effettuate su incarico della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno evidenziato l'indebito interessamento dell'ex primo cittadino nel rilascio di autorizzazioni e nella concessione del patrocinio comunale per lo svolgimento di manifestazioni presso una struttura ricettizia di proprietà del menzionato esponente della criminalità campana, ove si sono svolte numerose manifestazioni patrocinate dalle amministrazioni guidate dai predetti amministratori, alle quali erano presenti esponenti di spicco dell'organizzazione criminale, circostanze che nel loro insieme costituiscono forme sintomatiche della permeabilità dell'amministrazione comunale agli interessi illeciti.
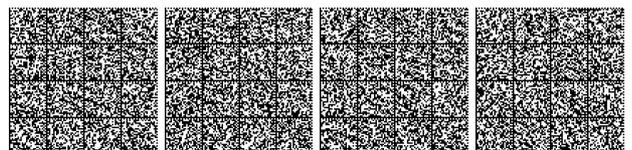
Tali comportamenti hanno interessato non solo il vertice dell'amministrazione, ma anche alcuni esponenti della giunta e del consiglio, aventi legami parentali o cointeressenze con soggetti malavitosi, i quali spesso si trovano a svolgere il doppio ruolo di rappresentanti politici e responsabili dei servizi comunali con una commissione tra attività politica e gestionale che è risultata funzionale al perseguimento di obiettivi non in linea con il conseguimento dell'interesse pubblico ma anzi volta a favorire gli interessi di ambienti controindicati.

Le indagini ispettive hanno analizzato le diverse procedure amministrative concernenti gli affidamenti dei servizi pubblici, gli appalti di lavori e le autorizzazioni, riscontrando anche in tali settori forme di inquinamento e condizionamento che hanno favorito illeciti interessi.

Esempio significativo di un approccio distorto nella gestione della cosa pubblica, a tutto vantaggio di soggetti riconducibili al locale contesto criminale, è rappresentato dalla vicenda relativa al noleggio e al contratto di disponibilità di una struttura scolastica provvisoria disposto in assenza di procedure legittime.

Viene evidenziato che nel maggio 2016 l'amministrazione comunale decise di procedere al noleggio, per dodici mesi, di una tensostruttura da adibire a sede scolastica e risultata non a norma, attraverso una procedura di affidamento caratterizzata da numerose illegittimità, riferite, in particolare, al valore dell'appalto, alla mancanza della determina del responsabile del procedimento, alla violazione del principio di segretezza delle offerte, al criterio di aggiudicazione difforme da quello indicato nel bando di gara.

L'organo ispettivo segnala, inoltre, che il ricorso al sistema di «acquisti in rete P.A.» è stato meramente formale perché, come emerso da una nota CONSIP, alla gara in questione non ha partecipato alcun concorrente e non risulta siano intercorse comunicazioni tra la stazione appaltante e le imprese invitate; inoltre la ditta risultata poi aggiudicataria del servizio - di proprietà della figlia di un soggetto imputato per concorso esterno in associazione mafiosa - non avrebbe nemmeno potuto partecipare alla gara poiché non abilitata al sistema informatico. Per tali fatti è stato incardinato il procedimento penale che vede indagati i due menzionati germani unitamente ad altri amministratori comunali, al segretario comunale e al titolare della ditta aggiudicataria.

Irregolarità sono emerse anche in relazione ai servizi previsti e non prestati dalla ditta e tuttavia ugualmente liquidati dall'ente.

Successivamente l'amministrazione ha deliberato, attraverso un contratto di disponibilità, l'acquisizione di una struttura, del tutto «similare» a quella noleggiata, da adibire ad attività scolastiche. Anche questa procedura è stata connotata da evidenti anomalie. Rileva al riguardo che all'esito della procedura il servizio di «disponibilità» sarà affidato alla stessa ditta riconducibile al menzionato soggetto controindicato.

Pure l'affidamento del servizio di trasporto scolastico ha evidenziato una serie di illegittimità in palese violazione dei principi in materia di contratti pubblici.

Nel 2017, sulla base di procedure viziate e in assenza di impegni di spesa, il servizio viene affidato a una ditta il cui responsabile tecnico è coniugato con un soggetto coinvolto e arrestato per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso. È emblematica la circostanza che tale ditta era priva del requisito indispensabile dell'iscrizione all'albo regionale delle imprese che gestiscono il trasporto scolastico. Con successiva determina viene disposta una proroga di tale affidamento, inficiata anche questa da analoghe illegittimità. Successivamente nel settembre 2018 viene indetta una procedura di gara, senza che sia stato redatto né approvato alcun progetto del servizio, la cui aggiudicazione viene impugnata innanzi al Tribunale amministrativo regionale Campania.

Al riguardo la commissione d'indagine - nel rilevare che nelle more del pronunciamento nel merito e dopo aver acquisito la disponibilità di due ditte, l'amministrazione ha affidato nuovamente e immotivatamente il servizio alla menzionata impresa riconducibile ad ambienti malavitosi - sottolinea che tale *modus operandi* ha fatto sì che nel corso degli anni, mediante l'ingiustificato ricorso a meccanismi di individuazione del contraente variamente denominati, siano stati sottratti ai principi dell'evidenza pubblica servizi per importi superiori alla soglia comunitaria.

L'organo ispettivo ha inoltre preso in esame l'attività autorizzativa in materia edilizia e urbanistica riscontrando una serie di irregolarità di cui hanno beneficiato sia soggetti riconducibili a organizzazioni criminali, che persone legate da vincoli di amicizia o parentela alla compagine amministrativa. Viene evidenziato che, dall'esame di alcune vicende che hanno interessato terreni di proprietà di famiglie legate alla criminalità organizzata, è stata rilevata una strategia fondata sulla realizzazione di opere in assenza di autorizzazione o in difformità della stessa, alla quale sono poi seguiti, immancabilmente, provvedimenti in sanatoria, non ultimo uno intervenuto nel 2019 durante l'attuale consiliatura. Anche in questi casi i maggiori beneficiari di tale «strategia» sono stati i due esponenti della criminalità organizzata, più volte citati, con i quali i vertici dell'amministrazione intrattengono stretti rapporti di frequentazione attestati anche dalle «pagine social».

Elementi concreti di uno sviamento dell'attività amministrativa dai principi di buon andamento sono emersi altresì dall'analisi delle procedure concernenti alcuni progetti sociali istituiti dal Comune di Pratola Serra e sostenuti con fondi comunali. In particolare, la relazione del prefetto riferisce del progetto denominato «borse di lavoro», gestito inizialmente da una cooperativa sociale e successivamente, a pochi mesi dalle elezioni, da altra organizzazione guidata da un soggetto, riconducibile, per stretti rapporti affettivi, a esponenti della locale criminalità, la cui candidatura in una delle liste partecipanti alla competizione elettorale era nota. Tale programma veniva gestito in assenza di idonea regolamentazione e con ampia discrezionalità ben potendo, secondo l'organo ispettivo, fungere da strumento per costruire consenso elettorale. È significativo che nel mese di novembre 2019 l'assegnazione delle borse di lavoro veniva improvvisamente sospesa per essere in seguito ripristinata in concomitanza con l'approssimarsi del rinnovo degli organi regionali, quando già si ventilava la candidatura di un esponente politico di vertice dell'amministrazione.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Pratola Serra, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Pratola Serra (Avellino), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 21 ottobre 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE
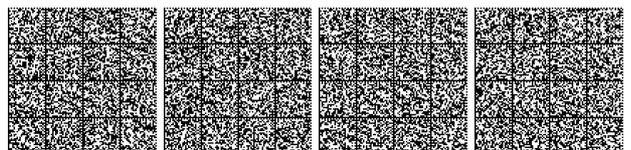
Al Sig. Ministro dell'Interno
-ROMA-

OGGETTO: Comune di Pratola Serra (AV) (3.863 abitanti). Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi volti a verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'amministrazione comunale di Pratola Serra si è insediata a seguito delle consultazioni elettorali tenutesi nel mese di giugno 2017, con **OMISSIS**, in evidente e sostanziale continuità politica con le pregresse gestioni guidate dal **OMISSIS**, attuale **OMISSIS** e **OMISSIS**, per due mandati consecutivi, dal 2007 al 2017. Entrambi sono sostenuti dalla lista civica denominata "**OMISSIS**" sponsorizzata, nel tempo, da uno dei personaggi di maggiore caratura criminale del territorio.
La gestione dell'Ente, in questi anni, è stata oggetto di numerosi esposti nei quali sono stati segnalati, insieme a situazioni di *mala gestio*, allarmanti rapporti tra l'amministrazione in carica e soggetti legati, a vario titolo, alle organizzazioni criminali presenti sul territorio irpino e campano.
Alla luce dei significativi elementi di continuità gestionale e dei riscontri degli organi di polizia, che hanno evidenziato un quadro di fitte relazioni dei fratelli **OMISSIS** con pluripregiudicati, esponenti della criminalità organizzata, tali da condizionare l'agire amministrativo, previo conforme avviso del Comitato, è stata chiesta al Ministro dell'Interno la delega per l'esercizio dei poteri di accesso e di accertamento nel Comune di Pratola Serra di cui all'art. 1, comma 3 della l. n. 356/1992, ai fini dell'eventuale adozione delle misure di rigore previste dall'art. 143 D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.
Con decreto n. 17102/128/9 del 26 luglio 2019, il Ministro dell'Interno ha delegato il Prefetto di Avellino a esercitare i poteri di accesso e di accertamento.
Con successivo decreto del Prefetto di Avellino n. 289/SDS/RIS del 9 agosto 2019, è stato disposto l'accesso presso il Comune, con la nomina della Commissione, incaricata di effettuare accertamenti volti alla verifica dell'eventuale sussistenza di collegamenti, diretti o indiretti, con la criminalità organizzata di tipo mafioso, ovvero di forme di condizionamento degli amministratori tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazione comunale, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
L'organo ispettivo, insediatosi presso il Comune in data 19 agosto 2019, destinatario di provvedimento di proroga n. 372/SDS/RIS del 7 novembre 2019, ha rassegnato le proprie conclusioni il 18 febbraio 2020, entro il prescritto termine. Al riguardo, si richiama la previsione dell'articolo 107, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La Commissione ha presentato la documentata relazione, che si allega, e di cui si illustra il contenuto, attraverso il riferimento ad alcune vicende più significative, che evidenziano rapporti e contiguità con la criminalità organizzata.
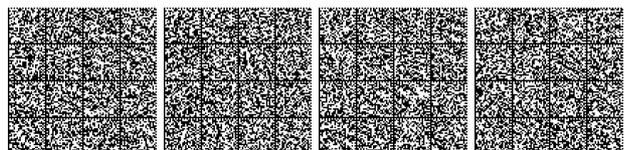
ATTIVITA' ISPETTIVA

La Commissione ha approfondito e sottoposto a setaccio un'enorme mole di atti amministrativi e di indirizzo politico, prodotti in questi anni dall'Ente in questione, facendo emergere, nella relazione finale, elementi univoci di collegamento degli amministratori locali con esponenti della criminalità organizzata, nonché forme di condizionamento che hanno compromesso le determinazioni degli organi comunali, sviando in favore di interessi privatistici l'attività dell'Ente.

La relazione della Commissione prende anche spunto dalla recente ordinanza **OMISSIS** del GIP del Tribunale di Napoli, emessa nell'ambito del proc. pen. n. **OMISSIS**, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, con cui sono state messe a sistema le cointeressenze tra clan, politica e affari che si sono sviluppate negli ultimi anni sul territorio avellinese. Il procedimento, che ha interessato ben 23 persone (18 in carcere e 5 agli arresti domiciliari), responsabili a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, usura, estorsione, detenzione di armi e altro, ha disvelato l'esistenza di un clan denominato "**OMISSIS**", operante in molti comuni dell'avellinese ed anche a Pratola Serra.

L'attività di accesso, al fine di ricostruire i legami e le cointeressenze dei soggetti coinvolti, si è avvalsa, innanzitutto, delle numerose e approfondite indagini svolte, nel corso degli anni, dalle Forze di polizia presenti sul territorio. Sono stati, altresì, svolti colloqui con il personale in servizio presso l'amministrazione comunale. Da ultimo, di ausilio è stato lo strumento dei *social* che ha consentito di ricostruire, in modo ancor più accurato, i rapporti e i legami intercorrenti tra i soggetti esaminati.

Nel corso dell'attività ispettiva, è emersa una **conduzione familistica del Comune**, in cui i **OMISSIS** svolgono un peculiare **ruolo di "attrattori"** verso figure di particolare spessore criminale e con i quali condividono **frequentazioni, amicizie e interessi economici**, che si innestano in un sistema di scambio di favori reciproci, che vanno, come si vedrà, dal sostegno alla campagna elettorale di entrambi i fratelli **OMISSIS**, all'affidamento dei principali servizi di un comune di piccole dimensioni, al rilascio di numerosi permessi a costruire in sanatoria.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CONTESTO CRIMINALE

Ai fini di una migliore comprensione degli esiti ispettivi, appare utile illustrare prioritariamente il contesto territoriale e le dinamiche criminali che interessano l'area in cui si colloca il comune di Pratola Serra.

Pratola Serra è un comune di 3.863 abitanti della provincia di Avellino, situato nella valle del fiume Sabato e caratterizzato da un territorio collinare. L'abitato è costituito da due centri distinti, di cui Serra di Pratola è la parte più antica, sviluppatasi su di un colle attorno al castello medievale.

Il nucleo abitativo di Pratola, posto sulla riva destra del fiume Sabato, si è sviluppato lungo un'antica strada di collegamento con le Puglie (oggi strada provinciale 371), che rimane l'arteria principale del paese. Pratola Serra è un borgo agricolo nel quale, nel corso degli anni novanta, si è insediato e sviluppato un importante stabilimento industriale del settore automotive. Si tratta di un complesso tecnicamente all'avanguardia che occupa circa 1.800 addetti, con un notevole indotto. Interessante è anche la vecchia centrale elettrica, che garantiva l'autarchia energetica al paese irpino, trasformata poi in cartiera ed oggi abbandonata.
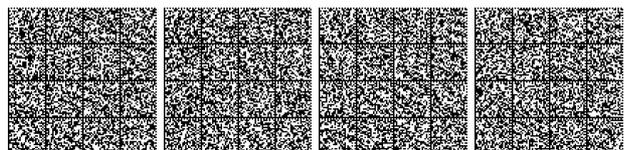
La provincia di Avellino, pur non essendo percepita dall'opinione pubblica come una zona della Campania in cui la criminalità organizzata ha permeato il contesto economico-sociale e amministrativo, ha sempre avuto al suo attivo numerosi e pericolosi focolai di camorra.
La Commissione evidenzia come sul territorio di Pratola Serra, l'assenza di uno storico radicamento dei clan abbia consentito alle organizzazioni camorristiche e agli associati uno spazio di azione più fluido nell'individuazione dei settori ove investire, sicché gli amministratori comunali hanno potuto intrecciare rapporti con esponenti della criminalità organizzata e appartenenti a cosche diverse, riconducibili sia al cd. OMISSIS. sia ad altri clan storicamente presenti sul territorio campano. Tali relazioni, emerse attraverso i consueti strumenti di analisi (parentele, frequentazioni, episodi *mala gestio*), come detto, sono ampiamente documentate anche dai ***social***, ove sono resi noti, **spavaldamente**, dettagli sulle amicizie degli amministratori, opinioni, gruppi d'appartenenza, viaggi, gusti, condizione economica. Il complessivo quadro fa emergere **una compagine amministrativa, riconducibile ai fratelli OMISSIS, che, avvalendosi pubblicamente del legame con soggetti legati ai clan e della loro forza intimidatrice esercitata sul territorio**, rafforza e prolunga il proprio potere, in cambio di favori economici.
L'attualità di questo inquadramento è confermata **dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli in data OMISSIS, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti del OMISSIS, operante in molti comuni della provincia di Avellino tra cui proprio Pratola Serra e paesi limitrofi.**
La fattispecie dell'art. 416 *bis* c.p., tratteggiata nell'O.C.C., si concretizza non solo nell'utilizzo dei tipici strumenti di intimidazione mafiosa quali estorsioni, usura e traffico di droga, ma altresì nel controllo delle attività economiche e della politica, attraverso il voto di scambio e reciproci favori e convenienze.
Il OMISSIS, secondo l'ultima **relazione semestrale della D.I.A.** al Parlamento - 2° semestre 2019, si innesta nella provincia irpina, **aggiungendosi a quelli tradizionalmente presenti** nelle aree notoriamente ritenute a maggior densità criminale: il capoluogo, perlopiù appannaggio del clan **OMISSIS**, con proiezioni anche su territori adiacenti, il Vallo di Lauro, dove è confermata la presenza dei clan antagonisti **OMISSIS** e **OMISSIS** e, infine, la Valle Caudina ove è accertato il predomino del clan **OMISSIS**, senza tralasciare la permeabilità anche ad infiltrazioni dei clan delle province di Napoli, Caserta e Benevento.
Nel Capoluogo, la detenzione degli esponenti apicali del clan **OMISSIS** ha dato spazio all'affermazione di un gruppo criminale, composto da *ex* affiliati al suddetto sodalizio, tra cui i due fratelli **OMISSIS**, ritenuti **al vertice della nuova organizzazione e già elementi di spicco del clan OMISSIS**, riconducibile ai cugini **OMISSIS** e **OMISSIS**, ora condannati all'ergastolo e, per anni, schierati su fronti opposti nella guerra di camorra tra **OMISSIS** e **"OMISSIS"**. I due boss, prima della condanna, si erano riconciliati e avevano stretto rapporti con altri clan della Campania (tra i quali i **OMISSIS**, i **OMISSIS**, i **OMISSIS**, i **OMISSIS** ed i **OMISSIS**), occupandosi del *business* degli appalti, del movimento terra e dell'edilizia, oltre che di droga ed estorsioni, con episodi eclatanti come attentati, bombe e omicidi, tra i quali quello dell'imprenditore **OMISSIS**, che non si era voluto piegare alle loro richieste. L'omicidio, per conto dei **OMISSIS**, fu compiuto tra gli altri, da **OMISSIS**, **condannato all'ergastolo**. Come si illustrerà in seguito, **OMISSIS** è **marito di OMISSIS, alla quale è stato affidato**, per lungo tempo (2013-2019) dal Comune, **il servizio di refezione scolastica**, con procedure poco trasparenti. Alla figura della **OMISSIS** si lega **anche quella del nipote**

OMISSIS, arrestato nel 2019, nell'ambito del procedimento penale n. **OMISSIS** relativo al **OMISSIS**, di cui quest'ultimo è ritenuto elemento di spicco.
La storia del clan **OMISSIS** si intreccia con il territorio di Pratola Serra, alla fine degli anni novanta, allorquando, **OMISSIS** strinse rapporti con **OMISSIS**, detto "**OMISSIS**", residente a Pratola Serra. Il **OMISSIS** è **uno dei soggetti di maggior rilievo criminale con i quali le amministrazioni OMISSIS hanno annodato relazioni amicali ed economico-imprenditoriali**, affidandogli, direttamente o indirettamente ma in modo continuativo, la gestione gli impianti sportivi del Comune. Il **OMISSIS**, **pluripregiudicato**, è stato condannato in via definitiva alla pena di tre anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso e ha poi riportato una condanna in primo grado a sei anni di reclusione per rapina ed estorsione continuata; attualmente, nei sui confronti pende anche un procedimento penale per lesioni personali (nr. **OMISSIS** – **OMISSIS**).
La Commissione lo tratteggia come la **figura di riferimento della malavita irpina, sin dagli anni '80, allorquando diventò referente della famiglia OMISSIS** che, dopo il sisma in Irpinia, avviò sul territorio una serie di attività edili, gestite da imprenditori compiacenti. Successivamente alla condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso, il **OMISSIS**, **si avvicinerà al gruppo camorristico riconducibile ai cugini OMISSIS**, intrecciando rapporti personali anche con **OMISSIS**, tanto da diventare **padrino di cresima del figlio OMISSIS**, nel marzo 2001. **Il legame di comparaggio** - come sottolineato dall'organo ispettivo – assume **negli ambienti criminali**, per la sua natura elettiva, una valenza ben superiore al legame tra consanguinei e **crea un vincolo indissolubile** tra i compari.
Il **OMISSIS**, nel febbraio 2010, è destinatario indiretto di un'azione delittuosa, perpetrata con modalità di stampo camorristico, ai danni della pasticceria "**OMISSIS**", le cui vetrine vengono frantumate da numerosi colpi di arma da fuoco; si ipotizza che l'atto in intimidatorio fosse in realtà diretto verso il **OMISSIS**, atteso il legame di parentela con il titolare della pasticceria, **OMISSIS**, nipote di **OMISSIS**, perché figlio della sorella **OMISSIS**.
Negli anni, il predetto **OMISSIS** intreccia **rapporti strettissimi**, con la compagine politica, e in particolare con **OMISSIS - l'ex OMISSIS e OMISSIS** - per il quale, **si è sempre impegnato direttamente nella campagna elettorale**, sia per l'elezione a **OMISSIS** che per quelle al Consiglio provinciale, in cui il citato **OMISSIS** è stato eletto nelle file dell'**OMISSIS**.
OMISSIS opera in una piccola realtà ove le azioni finalizzate ad ottenere vantaggi e a soddisfare aspettative non devono necessariamente essere accompagnate da comportamenti minacciosi, risultando **sufficiente la sua "fama" ad incutere paura e omertà**. Il tutto accresciuto e **amplificato**, a giudizio della Commissione, **dall'atteggiamento rispettoso** e oltremodo amichevole che **i fratelli OMISSIS** assumono nei suoi confronti.
La conferma della continuità della sua posizione di referente, per molti affari illeciti nella zona, è data dalla circostanza che il nome del **OMISSIS** emerge anche nell'ultima **ordinanza della D.D.A. di Napoli, OMISSIS**, in relazione a fatti di **usura**, reato per il quale, già nel 2008, è stato destinatario di altra denuncia-querela.
Nell'O.C.C. in questione, **il OMISSIS è considerato un esattore per conto del OMISSIS**; infatti, in un passo del provvedimento giudiziario si legge di un pagamento di rate usurarie "nelle mani di **OMISSIS**", altro pseudonimo abbreviativo di "**OMISSIS**". Un filone dell'inchiesta, disvela un complesso meccanismo di condizionamento degli appalti e della politica, al cui vertice si colloca il rampollo dei **OMISSIS** - **OMISSIS** - **come detto,**
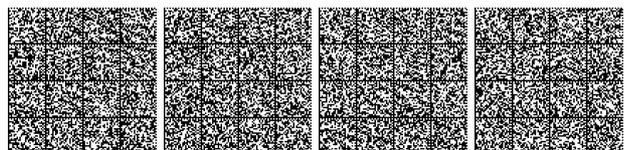
figlioccio di cresima di OMISSIS, tuttora **detenuto agli arresti domiciliari** e, **rinviato a giudizio**, in data **OMISSIS**, come da **richiesta della D.D.A.** di Napoli, per ricettazione e detenzione abusiva di una pistola, con **l'aggravante del metodo mafioso.**
La relazione riporta che **OMISSIS** ha tra i suoi interessi il calcio e la politica: diventa infatti consigliere comunale di Avellino per pochi mesi nel 2018, nonché consigliere provinciale. Si candida, nel 2019, alla carica di **OMISSIS** di Avellino, ma la lista viene ricusata.
La passione del calcio, invece, viene coltivata anche grazie al rapporto di stretta amicizia e di "comparaggio" con **OMISSIS** che lo porta proprio a Pratola Serra, dove **OMISSIS** è stato direttore generale della **OMISSIS**, squadra di calcio a cinque di serie A, nonché **responsabile del settore giovanile della società OMISSIS**. La prima squadra ha disputato il campionato di calcetto, stagione 2018/2019, presso il palazzetto dello sport "Don Teobaldo Acone" di Pratola Serra; mentre la seconda ha giocato diverse stagioni presso il campo di calcio sempre di Pratola Serra. Tali strutture sportive sono gestite, in virtù di procedure viziate, come meglio si specificherà in seguito, dalla cooperativa "**OMISSIS**" facente capo, di fatto, al succitato **OMISSIS** e al cui vertice, nel tempo, si sono avvicendati oltre al **OMISSIS**, tra gli **altri**, **OMISSIS - pluripregiudicato**, condannato all'ergastolo per omicidio; **OMISSIS - con pregiudizi in materia di stupefacenti** e padre dell'ex assessore **OMISSIS; OMISSIS**, moglie di **OMISSIS; OMISSIS – pluripregiudicato con precedenti di stampo mafioso; OMISSIS, mero prestanome del OMISSIS** e compagno di viaggi di quest'ultimo e del **OMISSIS, OMISSIS.**
In un altro passo della menzionata O.C.C., si legge anche di **OMISSIS** il quale, **unitamente ad OMISSIS, ha gestito**, attraverso la società **OMISSIS**, un **ristorante** denominato "**OMISSIS**" con sede inizialmente in Atripalda (AV) e successivamente a Serino, nel quale, come si dirà di seguito, si sono svolti diversi incontri tra gli amministrazioni comunali e **OMISSIS**. Oltre alla gestione del citato ristorante, **OMISSIS e OMISSIS intrattengono frequenti rapporti**. Ciò è confermato, da ultimo, da una nota dei Carabinieri, del **OMISSIS**, che riferisce di un **incontro svoltosi** in un ristorante della provincia di Avellino, al quale erano presenti **oltre al OMISSIS e OMISSIS anche OMISSIS** e altri due soggetti **pluripregiudicati ritenuti affiliati ai clan locali: OMISSIS e OMISSIS**. A ciò si aggiunga che **OMISSIS, il figlio di OMISSIS, è stato anch'egli cresimato proprio da OMISSIS**. Si anticipa, già da ora, che il ristorante gestito dal **OMISSIS** e dal **OMISSIS** viene in rilievo nell'ambito della vicenda giudiziaria che vede coinvolti, a vario titolo, **OMISSIS** e l'ex segretario comunale **OMISSIS** in relazione all'emissione di fatture per la consumazione di pasti non rientranti, in realtà, tra le spese di rappresentanza.
Dagli anni '90 in poi, a Pratola Serra si concentrano altri pregiudicati, tra i quali **OMISSIS, riconducibile ai clan OMISSIS e OMISSIS**, proveniente da San Paolo Bel Sito (NA). **OMISSIS, detto "OMISSIS"**, risulta essere stato tra gli affiliati al clan camorristico **OMISSIS**, molto **legato ai fratelli OMISSIS e OMISSIS**, poi ritenuti tra i 30 latitanti più pericolosi d'Italia, **dei quali è stato anche autista**. Dopo l'arresto di **OMISSIS** e la sua decisione di collaborare con la giustizia, **OMISSIS** aderisce al clan camorristico "**OMISSIS**", operante nell'area nolana e si avvicina **a OMISSIS**, *alias* "**OMISSIS**", esponente di spicco del clan **OMISSIS**, attivo soprattutto in Piazzolla di Nola e Saviano, alleato del clan **OMISSIS**. Infatti, **OMISSIS e OMISSIS sono stati soci**, sin dal 1995, **nella società OMISSIS**, unitamente a **OMISSIS**, deceduto a seguito di attentato di stampo camorristico nel 1998. Il 26 ottobre 1986, l' **OMISSIS**, sfuggito a un primo tentativo di omicidio, a San Paolo
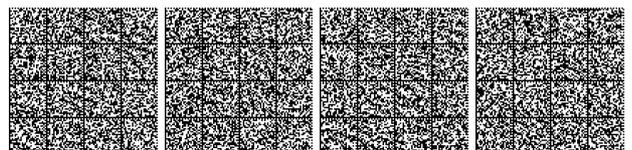
Bel Sito, per la mancata restituzione di somme ricavate da un'estorsione, subisce, poi, un altro attentato nel 1996, a seguito del quale perse la vita un sottufficiale dell'esercito italiano. Nel 1999, nel comune di Pratola Serra, pone in essere un'attività estorsiva ai danni di **OMISSIS**, per l'acquisto di un terreno ove riuscirà a realizzare **una struttura ricettiva, "OMISSIS"**, e per tali fatti sarà condannato a sei anni di reclusione. La Commissione evidenzia che, nel tempo, **tra OMISSIS e l'amministrazione comunale di Pratola Serra si sono creati intensi rapporti**, celebrati con la **promozione proprio di "OMISSIS"** per la quale le **amministrazioni OMISSIS si sono particolarmente prodigate per la riuscita di manifestazioni, patrocinate dal Comune e ospitate nella struttura, e alle quali** ha partecipato lo stesso **OMISSIS**, ex **OMISSIS** e ora **OMISSIS**. La proprietà ove insiste **OMISSIS**, attuale **residenza dell' OMISSIS**, è stata anche oggetto di una **perquisizione**, nel febbraio 2001, all'esito della quale furono sequestrati **due fucili d'assalto Kalasnikov** cal. 7.62 e una carabina, avvolti in carta da giornale e occultati (all'interno di un tubo di plastica) a 20 cm di profondità dalla superficie di un terreno ricadente nella proprietà, ove all'epoca era domiciliato.
Di recente, il **OMISSIS, OMISSIS** è stato sottoposto, inizialmente, alla misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Nola, a seguito di attività di indagine, per **tentata estorsione e lesioni** nei confronti di un imprenditore del nolano. A corroborare la pericolosità sociale di questo personaggio, vi è la **recente misura di Sorveglianza Speciale di P.S.** adottata al Tribunale di Napoli, nella quale l' **OMISSIS** è tratteggiato come un soggetto con ***curriculum* criminale denso e persistente**, connotato dalla commissione di una variegata tipologia di reati. Vanta **frequentazioni con pregiudicati** e l'arco temporale in cui si snodano le sue condotte criminali appare connotato da un costante crescendo che trova origine in epoca molto risalente. Non si fa scrupolo di **usare metodi violenti** nei confronti dei familiari e nei riguardi dei suoi clienti/fornitori, **utilizzando modalità in uso alla criminalità organizzata**, come nella vicenda giudiziaria, tutt'ora pendente, per un tentativo di estorsione posta in essere nel 2008 tendente a far desistere una persona dall'acquisto di locale commerciale, utilizzando espressioni del tipo "lascia perdere, non ti intromettere nell'acquisto ... tu hai figli, non si sa mai cosa può succedere, sappiamo anche dove stanno". L' **OMISSIS**, nell'ambito della misura di sorveglianza citata, viene descritto come **dedito, in maniera sistematica alla commissione di reati**, in particolare di quelli di tipo predatori.
La Commissione riferisce, inoltre, che, da alcune indagini, sono emersi elementi relativi a presunte attività illecite **dell' OMISSIS**, in ordine all'intestazione fittizia di beni mobili e immobili, di imprese e società, talune costituite anche all'estero. Egli, a fronte di una capacità reddituale ed economica all'evidenza modesta, dispone di beni di lusso, conduce un tenore di vita al di sopra delle sue possibilità: ha **in uso** una Ferrari e **un'imbarcazione ormeggiata** presso il porto di Salerno, ove **ha ospitato anche il OMISSIS in carica**
A "OMISSIS" si stabilisce anche, **OMISSIS**, genero di **OMISSIS**, in quanto compagno della figlia **OMISSIS**, con precedenti per rapina e in materia di stupefacenti. **OMISSIS è figlio di OMISSIS**, ritenuto **affiliato al clan OMISSIS** dell'area di Napoli Est, **ucciso in un agguato di camorra** avvenuto il **OMISSIS**. Presso **OMISSIS**, **OMISSIS** ha scontato gli arresti domiciliari, scaturiti dal procedimento **OMISSIS – OMISSIS** e nr. **OMISSIS**, conclusosi con sentenza **OMISSIS** di condanna per rapina aggravata in concorso, minaccia e sequestro di persona.
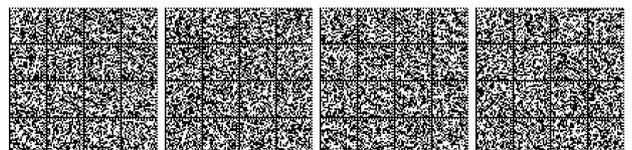
La Commissione mette in evidenza anche **i rapporti di OMISSIS, OMISSIS , con OMISSIS** arrestato nel 2017, e poi rinviato a giudizio, **per concorso esterno in associazione mafiosa** e a due tentate estorsioni aggravate dal metodo e dalla agevolazione camorristica di cui all'art. 416 *bis* comma 1 c.p. **OMISSIS** è legale rappresentante della Società **"OMISSIS"** e padre di **OMISSIS**, titolare della **"OMISSIS"**, che ha effettuato la fornitura della struttura prefabbricata che ospita la scuola comunale, la cui realizzazione sarà possibile in virtù di un susseguirsi sorprendente di atti illegittimi adottati nel corso di più consiliature, con la compiacenza degli amministratori comunali. La relazione riporta che **OMISSIS**, da vittima di estorsione diviene **complice del clan OMISSIS** di Mercato S. Severino, per il quale svolge concreta attività di sostegno e agevolazione, volta anche a un tornaconto economico personale. Da quanto risulta dall'attività investigativa della D.D.A. di Salerno, **OMISSIS** proponeva al gruppo criminale, in cambio dell'appoggio della consorteria per incrementare l'organizzazione lucrativa di eventi sul territorio a vantaggio della propria ditta, di garantire loro una percentuale sugli introiti degli eventi organizzati, nonché l'**assunzione di alcuni associati o comunque familiari di essi alle proprie dipendenze, come avverrà per OMISSIS.**
Altro elemento di spessore criminale è **OMISSIS** che, fin dal 2007, ha avuto rapporti con l'Amministrazione **OMISSIS** ed è in amicizia con i due fratelli, che si sono succeduti alla guida dell'Ente. Come si dirà diffusamente in seguito, **OMISSIS risulta affidatario di appalti di lavori** mai eseguiti e, nonostante questo, viene **inserito nell'elenco delle ditte di fiducia** dell'Ente. **OMISSIS** è stato **tratto in arresto il OMISSIS per associazione a delinquere di stampo mafioso** e sottoposto alla misura di custodia cautelare in carcere. Lo stesso viene **indicato**, nell'O.C.C. **OMISSIS**, dalla **D.D.A. di Napoli** come *factotum*, **uomo di fiducia**, autista e prestanome di **OMISSIS**, soggetto che funge da collegamento tra lo stesso **OMISSIS** e **OMISSIS**, altro capo dell'organizzazione. **Tale legame è provato** in maniera incontrovertibile dal sugello mafioso **"del bacio"**, atteggiamento in cui sono entrambi ritratti (**OMISSIS** e **OMISSIS**), in alcuni documenti fotografici a corredo dell'inchiesta che ha portato al sequestro delle società riconducibili al clan, due delle quali risultano amministrate proprio da **OMISSIS**. Le società in questione hanno sede in Prata di Principato Ultra e i relativi conti correnti risultano aperti presso la **OMISSIS**, nella filiale di Pratola Serra.
Risiede a Pratola Serra anche **OMISSIS**, originario di Montemiletto (AV), il quale venne tratto **in arresto nel 2007 per concorso in associazione a delinquere di tipo mafioso**, nell'ambito dell'inchiesta, **coordinata dalla D.D.A. di Napoli, denominata "OMISSIS"** che ha visto, tra gli arrestati, **esponenti del clan OMISSIS e OMISSIS**, tra cui **OMISSIS**, **OMISSIS**, **OMISSIS** ed altri. L'indagine ipotizzava che il clan **OMISSIS** fosse una "costola" del clan **OMISSIS**, con raggio d'azione esteso all'area avellinese e con facoltà di completa autonomia, sotto la direzione principale di **OMISSIS**. In data 18.07.2008 al **OMISSIS** è stata sostituita la misura cautelare in carcere, con quella degli arresti domiciliari. Al di là dell'esito dello specifico procedimento penale, è significativo il legame che emerge con soggetti affiliati a sodalizi criminali. Si soggiunge che il **OMISSIS** risulta essere stato condannato, nel 2013, alla reclusione di anni 1 per violazioni delle disposizioni contro la criminalità mafiosa di cui all'art. 12 *quinquies*, d.l. n. 306/1992. Come si avrà modo chiarire in seguito, **OMISSIS** è **sposato con OMISSIS**, legale rappresentante della **OMISSIS** e direttore tecnico della **OMISSIS**, ditte che, come riportato dalla Commissione, hanno gestito per diversi anni il servizio di trasporto scolastico del comune di Pratola Serra.

Altra figura di spessore criminale, le cui vicende si intersecano con quelle del Comune di Pratola Serra, è OMISSIS, vicino al OMISSIS, allo stato **sottoposto a detenzione con condanna all'ergastolo per omicidio volontario, occultamento di cadavere, sequestro di persona e associazione a delinquere di stampo camorristico.** Attualmente, è un detenuto autorizzato a permessi esterni, che utilizza per incontrare i familiari. **OMISSIS è il marito di OMISSIS, legale rappresentante della OMISSIS** già **OMISSIS** che, dal 2013 **fino a giugno 2019, ha gestito il servizio di refezione scolastica a Pratola Serra**, assumendo, tra l'altro, parenti di amministratori e dipendenti della compagine comunale. La Commissione evidenzia un rapporto contrattuale supportato da procedure non in linea con il quadro normativo vigente.
Tra le amicizie dei fratelli OMISSIS vi è anche quella con OMISSIS - **destinatario di ordinanza di custodia cautelare del Gip Tribunale di Napoli, su richiesta della D.D.A., in data OMISSIS, nell'ambio dell'operazione denominata "OMISSIS" - che ha inferto un durissimo colpo al clan OMISSIS.** Tra le persone sottoposte a custodia cautelare assieme al OMISSIS vi sono anche il boss OMISSIS e i fratelli OMISSIS, ora al centro dell'inchiesta sul OMISSIS. OMISSIS risulta avere precedenti penali, tra l'altro, per ricettazione ex art. 648 c.p., detenzione, vendita e cessione di stupefacenti ex art. 73 dpr 390/1990 ed è lo *chef* del sopracitato ristorante "OMISSIS", che ha cessato l'attività nel 2016, dove si sono svolti, nel tempo, numerosi incontri conviviali da parte di amministratori comunali di Pratola Serra della gestione OMISSIS, che hanno visto la partecipazione dell'attuale OMISSIS ed ex OMISSIS, OMISSIS, assieme al OMISSIS.
Dai profili facebook del OMISSIS emergono rapporti di amicizia molto confidenziali con i due fratelli OMISSIS e con OMISSIS, per il quale organizza anche **il Capodanno 2017 a** OMISSIS.

GLI AMMINISTRATORI

Come già riferito in precedenza, l'Amministrazione del Comune di Pratola Serra è stata rinnovata nel 2017, con l'elezione di OMISSIS, che è successo al OMISSIS, OMISSIS per due consiliature, dal 2007-2012 e 2012-2017, ed operando in piena **continuità con la gestione politico amministrativa della precedente compagine**, come evidenziato dalla Commissione.
Permane il **ruolo egemone svolto da OMISSIS**, prima sia nella veste di OMISSIS ora in quella di attuale OMISSIS. La Commissione ha sottolineato, infatti, come lo stesso continui, in sostanza, a conservare la guida **dell'Ente**. Le scelte. Le scelte della "nuova" amministrazione OMISSIS passano quasi sempre per il vaglio del OMISSIS. D'altronde, la composizione della compagine governativa annovera al suo interno diversi esponenti, già presenti nelle precedenti consiliature.
Al riguardo, per meglio comprenderne le dinamiche si illustra la composizione del civico consesso costituitosi all'indomani delle consultazioni amministrative svoltesi nel mese di giugno 2017.

CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA

1. OMISSIS, in qualità di OMISSIS (OMISSIS, nella precedente consiliatura);
2. OMISSIS, Consigliere di maggioranza (assessore, nella precedente consiliatura e nell'attuale);
3. OMISSIS, Consigliere di maggioranza (consigliere, nella precedente consiliatura);
4. OMISSIS, Consigliere di maggioranza (già OMISSIS e Assessore);
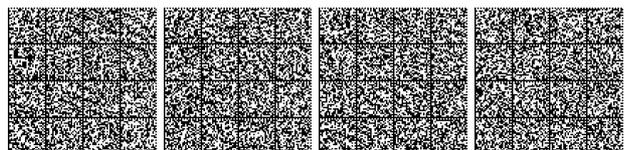
5. **OMISSIS**, Consigliere Capogruppo;
6. **OMISSIS**, Consigliere di maggioranza – dimessa dalla carica
7. **OMISSIS**, Consigliere di maggioranza
8. **OMISSIS**, Consigliere di maggioranza
9. **OMISSIS**, Consigliere di maggioranza (assessore, nella precedente consiliatura e nell'attuale)
10. **OMISSIS**, Consigliere di maggioranza – dimesso dalla carica (consigliere e **OMISSIS**, nelle precedenti consiliature)

CONSIGLIERI DI MINORANZA

1. **OMISSIS** (capo gruppo di minoranza e consigliere provinciale, **OMISSIS** nella prima consiliatura di **OMISSIS**);
2. **OMISSIS**
3. **OMISSIS**
4. **OMISSIS**

GIUNTA

1. **OMISSIS - OMISSIS**
2. **OMISSIS - OMISSIS**, (assessore, nella precedente consiliatura e nell'attuale);
3. **OMISSIS** - Assessore
4. **OMISSIS** - Assessore, (assessore, nella precedente consiliatura e nell'attuale)
5. **OMISSIS** - Assessore esterno

L'attuale **OMISSIS** è sicuramente tra le figure di maggior interesse e considerato il ***dominus*** dell'amministrazione comunale di Pratola Serra. La Commissione individua **OMISSIS come l'*alter ego* del OMISSIS** al posto del quale presenzia agli eventi pubblici. Partecipa, peraltro in assenza di delega, alle riunioni alle quali è invitato il **OMISSIS**, come è avvenuto in occasione dell'incontro, tenutosi il 17 maggio 2019, presso la Prefettura di Avellino, concernente la situazione debitoria del Comune di Pratola Serra nei confronti della Società provinciale incaricata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Come si evince dalla lettura dei verbali delle sedute del Consiglio comunale è **sempre OMISSIS** a esporre, **affermare** e difendere **la linea d'azione dell'Ente**. Sono **confermate** le sue **ditte di fiducia** e i soggetti appartenenti al suo ***staff***, poi assunti durante l'attuale gestione, con la qualifica di "responsabili di settore".
Il **OMISSIS** ha grande **capacità relazionale**, che utilizza per ricercare collegamenti e **costruire rapporti con referenti della criminalità organizzata** e accrescere, così, la sua influenza politica. Tra questi si colloca, in primo luogo, **OMISSIS** ma anche **OMISSIS**, **OMISSIS** e **OMISSIS**, mediante un sistema di scambio di favori che gli consente di costruire un ruolo egemone sul territorio. Lo stesso è imputato in un procedimento penale, in fase dibattimentale, per i reati di falsità ideologica, peculato e abuso in atti di ufficio, nonché indagato in altro procedimento per concorso in turbativa d'asta e abuso d'ufficio.
L'ascesa di OMISSIS, risalente al 2007, **viene da subito appoggiata da OMISSIS** che sostiene pubblicamente la sua candidatura, impegnandosi nella formazione della lista "**OMISSIS**", come farà successivamente nelle altre competizioni elettorali, sempre in favore degli **OMISSIS**. Schede fotografiche, unite agli atti dalla Commissione, testimoniano la presenza del **OMISSIS** presso i seggi elettorali nel 2007, mentre festeggia con **OMISSIS**. Lo
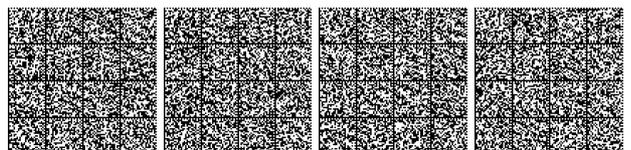
stesso **OMISSIS** presenzia in modo costante ai consigli comunali, seduto in prima fila, costantemente interpellato dal **OMISSIS** sulle scelte dell'amministrazione. Nel 2008, **OMISSIS e OMISSIS organizzano, insieme alle loro famiglie, un viaggio in America**, ospitati dal fratello di **OMISSIS, OMISSIS**, residente a Boston; **ai due si unisce anche OMISSIS**, personaggio vicino a **OMISSIS** in molteplici attività.

Ad ulteriore dimostrazione dello stretto legame instauratosi tra i due, la Commissione riferisce che il **gruppo consiliare di "OMISSIS"**, in occasione della **morte della madre** del **OMISSIS**, fa affiggere, in senso di cordoglio, **un manifesto funebre** nel quale si leggeva **"gli amici di OMISSIS e dell' OMISSIS partecipano al dolore che ha colpito l'amico OMISSIS**, per la perdita della cara Madre".

La condivisione di un momento di dolore come **il funerale**, secondo la giurisprudenza, è **sintomatica** dell'esistenza dei **collegamenti tra i soggetti** interessati e la **criminalità organizzata** in quanto è un'occasione, per la mafia, per riaffermare la presenza sul territorio e individuare, tra i partecipanti, persone di riferimento o vicine.

Anche la seconda campagna elettorale, tenutasi nel 2012, fu sostenuta pubblicamente da OMISSIS che apponeva sulla sua autovettura l'immagine del **OMISSIS**, sottoscrivendo, come primo firmatario, la lista **"OMISSIS"**. Dalle sommarie informazioni, rese nell'ambito del proc. pen. **OMISSIS, OMISSIS**, attuale capogruppo di minoranza consiliare, dichiara che **OMISSIS, nel 2012, è in Comune a festeggiare la rielezione di OMISSIS e rimane inalterata anche la sua presenza alle sedute consiliari**. Grazie al rapporto con il **OMISSIS**, il **OMISSIS** assume, sempre più, un ruolo di rilievo e di interfaccia con l'amministrazione comunale, condizionandone l'operato. Emblematico in tal senso è il materiale fotografico del 23.11.2013, tratto da Facebook, ove si ha modo di constatare il **OMISSIS seduto al posto del Sindaco**, nell'aula consiliare, prima dell'inizio del consiglio comunale, con il commento **"eccolo"**. L'anno successivo, il figlio **OMISSIS** viene ritratto, invece, seduto alla scrivania di **OMISSIS**, con la didascalia **"Rampollo di razza"**. **OMISSIS** presiede anche all'inaugurazione della piscina nel 2013 ed è invitato proprio dal **OMISSIS** a rilasciare dichiarazioni alla TV locale, sebbene, all'epoca dei fatti, non rivestisse più alcuna carica formale nella cooperativa **"OMISSIS"**, che gestisce, tutt'oggi, gli impianti sportivi del territorio.

In conclusione, lo "*status*" di appartenente alla criminalità organizzata unitamente a un'assidua presenza durante gli eventi che vedono il coinvolgimento dell'amministrazione locale, gli consente di **realizzare i propri interessi, orientando a suo favore l'attività dell'Ente.**

Sintomatiche della permeabilità dell'amministrazione comunale agli interessi di soggetti legati alla criminalità organizzata sono anche le **interazioni, evidenziate dall'organo ispettivo, tra i fratelli OMISSIS e OMISSIS**, del quale si è già tratteggiato il profilo criminale. **Le indagini della D.D.A. di Napoli**, in seno al proc. pen. **OMISSIS, hanno adombrato un interessamento indebito del OMISSIS nel rilascio di autorizzazioni e nella concessione del patrocinio comunale per lo svolgimento delle selezioni regionali del concorso di OMISSIS**. La Commissione sottolinea che lo stretto legame tra i due, evidenziato dalle intercettazioni telefoniche, emerge anche durante le consultazioni elettorali nazionali svoltesi nel 2013, quando l'allora **OMISSIS** avrebbe chiesto ad **OMISSIS** un sostegno per la candidatura di un esponente politico irpino, ricevendo la sua piena adesione. In quell'anno, i rapporti tra **OMISSIS** e l'Amministrazione sono anche ufficializzati dalla sottoscrizione di un
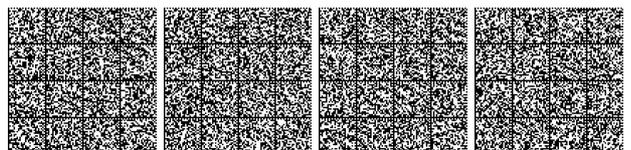
Protocollo di intesa tra OMISSIS, moglie (poi separata) di **OMISSIS**, **e il OMISSIS**, per la gestione e l'organizzazione di eventi turistici/culturali finalizzati alla promozione del territorio di Pratola Serra.
OMISSIS è disposto a favorire in ogni modo **l'OMISSIS concedendogli le autorizzazioni** necessarie allo svolgimento di manifestazioni in genere e visite scolastiche nella sua **OMISSIS**, come risulta dal procedimento penale sopra citato. Nello specifico l' **OMISSIS**, anche per il tramite di un commercialista, appronta, addirittura, un provvedimento scritto, che sarebbe stato poi firmato dal **OMISSIS**, nel quale veniva dichiarata l'idoneità della citata struttura a essere adibita a sede di eventi patrocinati dalla Pubblica Amministrazione; i predetti, al fine di ottenere le autorizzazioni propedeutiche allo svolgimento della finale regionale di "**OMISSIS**", si recano anche presso la sede del **OMISSIS**, di cui il **OMISSIS** è componente. Il 13 luglio 2013, durante lo svolgimento della finale regionale del concorso, diversi documenti fotografici allegati alla relazione attestano la presenza, oltre che di **OMISSIS** – attuale **OMISSIS** - anche di personaggi di rilievo vicini ai fratelli **OMISSIS**, **OMISSIS e OMISSIS di Nola (NA), vertici storici dell'omonima compagine camorristica. L'evento è sponsorizzato** dalla Società "**OMISSIS**", riconducibile sempre ad **OMISSIS** e all'Hotel Ristorante "**OMISSIS**" di proprietà di **OMISSIS**, nipote del pregiudicato **OMISSIS**, elemento **riconducibile al clan "OMISSIS"** di Afragola (NA). Inoltre, l'allora **OMISSIS** consente all' **OMISSIS** di organizzare, presso la propria struttura, eventi con un afflusso di persone superiore a quello consentito, aggirando le limitazioni imposte dalla legge e intervenendo per evitare controlli.
La Commissione riferisce ancora che l' **OMISSIS**, grazie al legame creatosi con **OMISSIS** e altri membri della compagine politica del Comune, **beneficia di una serie di interventi urbanistico-edilizi**, grazie a sanatorie approvate dall'amministrazione comunale, **non ultima quella intervenuta nel 2019, con OMISSIS.**
I rapporti con l'attuale compagine amministrativa comunale si estendono anche al genero **OMISSIS. Nel luglio 2016**, in occasione della sua promessa di matrimonio, **OMISSIS**, consigliere e assessore del Comune di Pratola Serra dal 2012 al 2017, pubblica sul profilo facebook una foto che la ritrae, all'interno della proprietà di **OMISSIS, insieme ad OMISSIS**, all'epoca **OMISSIS**, a **OMISSIS** (figlia di **OMISSIS**), ad **OMISSIS**, a **OMISSIS, genitori di OMISSIS attuale capo gruppo di maggioranza** (zii di **OMISSIS**), nonché al sopracitato **OMISSIS**. La familiarità dei rapporti è suffragata anche da segni di affetto, quali gli **auguri di fine anno**, che **nel 2019** risultano inviati agli **OMISSIS** dalla famiglia di **OMISSIS** e dalla cugina **OMISSIS**, ex assessore, nonché da **OMISSIS**.
Fin dal 2007, **gli OMISSIS hanno avuto rapporti anche con OMISSIS**, indicato come imprenditore edile "amico", **coinvolto nell'inchiesta relativa al OMISSIS.** Tra i vari lavori eseguiti a Pratola Serra dalle ditte di **OMISSIS**, risultano interventi realizzati con i fondi della legge n. 219/81. Nel 2008, l'Ente affida alla Ditta **OMISSIS**, i lavori di ampliamento di Via Foresta 1° lotto, per un valore di 87.500,00, che, tuttavia, non avranno mai inizio. Dal 2013, epoca in cui il **OMISSIS** ricopriva anche la carica di Responsabile UTC, l'Amministrazione inserirà la ditta di **OMISSIS** fra le **imprese di fiducia** per lavori fino a 100 mila euro, ivi permanendo **anche con l'attuale gestione del OMISSIS**.
OMISSIS, inoltre, frequenta spesso Pratola Serra e mantiene rapporti costanti con **l'imprenditore OMISSIS** - titolare della ditta "**OMISSIS**" - **fratello di OMISSIS, già assessore del comune.** L'organo ispettivo riporta che **OMISSIS** è un frequentatore abituale

della casa comunale nonché molto amico di entrambi gli OMISSIS. La sua impresa, "OMISSIS", risulta essersi aggiudicata, **nell'ultimo quinquennio**, molti appalti pubblici da parte del Comune di Pratola Serra. Come si vedrà successivamente, la stessa ditta ha, altresì, **beneficiato di un subappalto concesso dalla OMISSIS, riconducibile di fatto a OMISSIS, rinviato a giudizio nel 2017 per concorso esterno in associazione mafiosa.**
Altro soggetto che ha avuto legami con la criminalità organizzata e che ha tratto vantaggio dai rapporti con OMISSIS, sebbene indirettamente, per il tramite delle società intestate a stretti familiari, è OMISSIS, **arrestato nel 2007 per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso** e della cui storia criminale si è già diffusamente detto.
A partire dal 2013, il comune di Pratola Serra affida, attraverso procedure anomale, il servizio di **trasporto scolastico a società riconducibili a stretti congiunti di OMISSIS**. Il rapporto prosegue fino al 2019, senza che la nuova amministrazione intervenga o rilevi irregolarità.
L'attuale OMISSIS, ricalca, come detto, la gestione del OMISSIS. Gli elementi di continuità sono numerosi: viene eletto con la stessa lista "OMISSIS", molti consiglieri e assessori delle precedenti compagini svolgono ruoli di primo piano anche in questa consiliatura, sono confermati i componenti dell'ufficio di *staff* del Sindaco, nonché la segretaria comunale (che si trasferirà solo contestualmente all'insediamento della Commissione d'accesso), resta immutato l'impianto assistenzialistico del Comune con l'erogazione delle borse lavoro, seguitano a gestire i servizi per conto del Comune le stesse ditte di fiducia, le quali si aggiudicano numerosi e remunerativi appalti. Significativa della prosecuzione tra le amministrazioni OMISSIS è la circostanza che l'attuale compagine governativa non abbia approntato adeguati strumenti atti a rilevare le pregresse irregolarità e ripristinare la legalità nella gestione dell'Ente.
Il **ruolo subalterno dell'attuale** OMISSIS rispetto a quello rivestito dal OMISSIS è suffragato anche dalla percezione degli interlocutori, istituzionali e non, che **continuano a riconoscere in OMISSIS il *dominus* di Pratola Serra.**
Anche OMISSIS **svolge ruoli di gestione attiva nell'ambito dell'amministrazione comunale**: è stato responsabile del settore OMISSIS, dal OMISSIS al OMISSIS e, poi, assume nuovamente tale incarico a partire dal OMISSIS.
La **continuità** non riguarda solo la gestione amministrativa dell'Ente ma anche i **rapporti di sudditanza** e dipendenza nei confronti di **figure criminose**. Dalla relazione dell'organo ispettivo si evince, infatti, che anche OMISSIS **ostenta, al pari del OMISSIS, uno stretto legame con OMISSIS**. Emblematico del rapporto confidenziale e della coincidenza di interessi con quest'ultimo è **l'episodio**, riportato dalla Commissione, verificatosi nel **giugno 2018**, presso lo stadio comunale, quando, a conclusione della manifestazione calcistica denominata "Pratola Cup", patrocinata dall'amministrazione, il OMISSIS **consegna al sopracitato OMISSIS**, addirittura **una targa con la scritta: "Al Gestore degli Impianti Sportivi, OMISSIS"** . Tale circostanza, evidenzia la Commissione, assume una valenza particolarmente pregnante in quanto **OMISSIS usa, nell'occasione, un appellativo legato alla storia criminale del OMISSIS** indicandolo, tra l'altro, ancora quale "gestore" degli impianti, pur non essendo lo stesso più titolare della cooperativa "OMISSIS", alla quale le strutture sportive sono affidate.
D'altronde **anche l'elezione di OMISSIS, nel 2017, vede OMISSIS schierarsi apertamente** – come già avvenuto nelle precedenti competizioni elettorali – **in favore degli OMISSIS**. Il 15 maggio 2017, sulla pagina Facebook del gruppo "OMISSIS", vengono pubblicate le foto
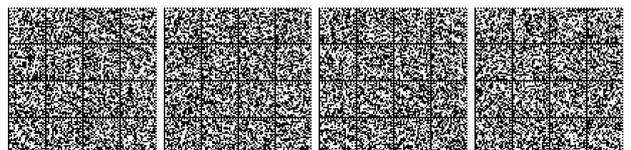
della presentazione della lista capeggiata da OMISSIS e tra i sostenitori c'è OMISSIS, che si intrattiene a chiacchierare con politici e imprenditori locali. **L'attualità della frequentazione tra i due è confermata**, inoltre, **da recenti controlli svolti dai Carabinieri sul territorio di Pratola Serra** che hanno immortalato il OMISSIS intrattenersi dinanzi a un tabacchi del Comune **in compagnia di OMISSIS** e OMISSIS, che gli è succeduto alla presidenza della cooperativa "OMISSIS".
In tale ottica, è di interesse anche la circostanza che OMISSIS dal 2013 al febbraio del 2016 ha percepito reddito da lavoro dipendente dalla OMISSIS **la cui attività era stata avviata da** OMISSIS, cognato di OMISSIS, come detto, presidente della società cooperativa di produzione e lavoro "OMISSIS" e ritenuto dalla Commissione "delfino" e prestanome del OMISSIS. La ditta è stata oggetto, nel maggio 2011, di un episodio intimidatorio, attraverso l'esplosione **di due colpi di fucile ad opera di ignoti** che causarono, tra l'altro, il danneggiamento della porta di accesso.
Dall'attività ispettiva risulta, altresì, che nel marzo 2016 OMISSIS ha prestato la propria **collaborazione** a favore della OMISSIS operante nel settore calzaturiero, ubicata nella zona industriale di Pietradefusi (AV), **il cui amministratore** unico è OMISSIS, con **precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso.** Foto pubblicate su Facebook ritraggono il OMISSIS **all'interno dell'azienda della** "OMISSIS" mentre si intrattiene con OMISSIS e altri operai.
Le frequentazioni con il OMISSIS emergono anche dal profilo Facebook di OMISSIS, di cui sono assidui commentatori il OMISSIS, con il figlio, e l' OMISSIS. In particolare, da giugno a ottobre 2019, in ben 19 *post* pubblicati sono "taggati" OMISSIS e il figlio OMISSIS.

CONSIGLIERI E ASSESSORI
Tra i consiglieri viene in rilievo la figura di OMISSIS che, eletto OMISSIS, con delibera del 28.06.2017, si dimetterà, nel maggio del 2018, consentendo l'elezione, al suo posto, proprio di OMISSIS. Anche l'elezione di OMISSIS **ha potuto contare sull'appoggio di OMISSIS, la cui moglie, OMISSIS, è cugina della madre di OMISSIS, OMISSIS.** OMISSIS risulta, deferito, nel marzo 2019, in stato di libertà in concorso (con il OMISSIS e altri) per i reati di abuso in atti d'ufficio e turbativa d'asta, nell'ambito del proc. pen. n. OMISSIS, in fase di proroga delle indagini. Sul conto dello stesso, la Commissione riferisce che, con contratto del 06.05.2008, veniva affidato **alla ditta OMISSIS , il servizio di gestione della pubblica illuminazione per la durata di anni dieci.** Successivamente, in concomitanza con le elezioni del 2017, alla ditta OMISSIS, **veniva affidato un ulteriore appalto di € 140.772,00** per "Lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento impianto pubblica illuminazione", che vennero avviati a pochi giorni dalla data delle consultazioni amministrative. Inoltre, con determina UTC n. 103 del 13.06.2018, alla **ditta OMISSIS**, viene **prorogato di 6 mesi il contratto decennale** per la manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione, nelle more dell'indizione di nuova gara; l'amministrazione, **benché fosse nota la scadenza al 06.05.2018, non ha provveduto in tempo utile a indire una nuova gara di appalto.**
Il ruolo di OMISSIS, assessore e responsabile, dal 17.05.2018, tra l'altro, del settore OMISSIS è ricoperto da OMISSIS, in possesso del solo titolo di terza media. Quest'ultimo, nel 2012, risulta deferito in stato di libertà dalla Stazione Carabinieri di Pratola Serra all'A.G.
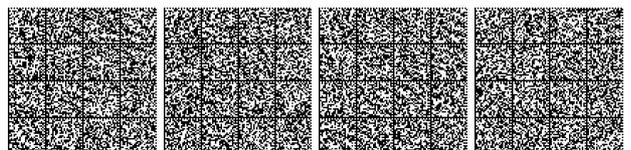
di Avellino, per abuso d'ufficio in concorso e, nel 2017, è **stato controllato a Grottaminarda,** dai Carabinieri della locale Stazione, in **compagnia di due soggetti con precedenti penali e pregiudizi di polizia.** Anche **OMISSIS risulta avere un rapporto confidenziale con** OMISSIS, tanto è vero che la Commissione riporta un commento del OMISSIS, "*bravo ad* OMISSIS ...", a un *post* facebook, dell'ottobre 2019, nel quale l'amministrazione comunale elogiava l'assessore **OMISSIS** per l'impegno profuso per la manutenzione del manto stradale.

Degno di nota, nell'attuale consiliatura, è anche **OMISSIS** - capo gruppo di maggioranza - eletta nel 2017, con ampio consenso e fortemente sostenuta dal **OMISSIS**. La stessa è cugina di OMISSIS – ex consigliere e assessore nella precedente consiliatura - e **figlia di Eugenio OMISSIS**, che **registra pregiudizi per reati in materia di stupefacenti e associazione a delinquere e di OMISSIS, nipote di OMISSIS,** in quanto figlia della sorella.

Di interesse è, inoltre, la figura di **OMISSIS,** consigliere e assessore con delega alla Polizia Municipale, il quale, all'esito delle consultazioni amministrative, non risulta eletto ma viene nominato assessore. Successivamente, nel 2018, a seguito delle dimissioni del vice sindaco **OMISSIS,** viene nominato consigliere e poi gli viene conferita la delega assessoriale, con responsabilità in materia di Vigilanza urbana, Territorio e Protezione civile. La Commissione fa presente che, **nel periodo pre-elettorale,** ha un **ruolo determinante come Presidente della OMISSIS di Pratola Serra,** che **gestisce le borse lavoro** per conto del Comune. In occasione dei festeggiamenti per l'elezione del **OMISSIS,** è ritratto con **il fratello, OMISSIS, compagno di OMISSIS,** detta **OMISSIS, arrestata, assieme** al fratello OMISSIS e **ai capi del OMISSIS,** con l'accusa di associazione mafiosa finalizzata ai reati di rapina. La stessa risulta indagata anche nel procedimento penale **OMISSIS** da parte della D.D.A. partenopea, per concorso in associazione di tipo camorristico finalizzata al traffico di stupefacenti. La **OMISSIS** è accusata di essere intermediaria tra il fratello **OMISSIS,** considerato "capo zona" del clan nei territori di Montella e Bagnoli Irpino e i capi clan, e di aver effettuato richieste estorsive a danno di imprese operanti nell'avellinese, oltre che di detenzione di armi utilizzate per attentati. Sul profilo Facebook della donna, evidenzia la Commissione, sono postate numerose fotografie e commenti dai quali emerge la relazione sentimentale tra la stessa e **OMISSIS,** che è anche dipendente del caseificio di proprietà della **OMISSIS.**

Tra gli assessori esterni va menzionata la figura di **OMISSIS,** sorella del consigliere di minoranza **OMISSIS.** Nella tornata elettorale del 2017 è risultata tra i non eletti, ma viene nominata dal **OMISSIS,** assessore esterno, con la responsabilità dell'Ufficio Tecnico fino al 2019, e poi con delega alla formazione, informa-giovani, amministrazione digitale e turismo. Il marito è stato beneficiario di borse lavoro pagate mensilmente dal Comune. La Commissione riferisce che la **OMISSIS era presente,** nel 2003, a un'udienza del **processo "OMISSIS",** presso il Tribunale di Avellino, **in compagnia di OMISSIS, con pregiudizi per estorsione,** resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato falsità materiale. Nel marzo 2019, anche la **OMISSIS** risulta deferita in stato di libertà in concorso (con il **OMISSIS** e altri) per i reati di abuso in atti d'ufficio e turbativa d'asta, nell'ambito dello stesso procedimento che vede coinvolto il succitato **OMISSIS.**

Anche nelle passate consiliature, in cui l'attuale **OMISSIS** rivestiva la carica di **OMISSIS,** sono state presenti figure strettamente riconducibili ad **OMISSIS.** A quest'ultimo si deve l'elezione di **OMISSIS,** consigliere comunale dal 2012 al 2017, per la cui campagna elettorale il **OMISSIS** si è pubblicamente prodigato. **E' figlia di OMISSIS,** gravato da precedenti in

materia di stupefacenti e che vanta diverse **frequentazioni con pregiudicati**, tra i quali **OMISSIS**, **condannato per associazione mafiosa** e ritenuto **appartenente**, **insieme ad OMISSIS**, **al clan camorristico OMISSIS**. **OMISSIS**, come già riportato, si alterna al vertice della cooperativa "**OMISSIS**" con **OMISSIS** e **OMISSIS**, pluripregiudicato, condannato all'ergastolo per omicidio volontario. **OMISSIS**, oltre all'appoggio del **OMISSIS**, ha potuto contare anche sul **sostegno di OMISSIS**. Emblematico per la Commissione è il festeggiamento della promessa di matrimonio di **OMISSIS** nella **OMISSIS** di **OMISSIS** - durante il quale si intrattiene con **OMISSIS**, la figlia di **OMISSIS** e **OMISSIS**, seduti allo stesso tavolo e si fa fotografare assieme allo stesso **OMISSIS** (come risulta da facebook). Il **giorno del suo matrimonio**, l'11 settembre 2016, addirittura riesce ad ottenere dall'Amministrazione comunale lo **spostamento del mercato settimanale dal centro del paese**, per consentire il **passaggio del corteo nuziale**. La **OMISSIS** ha acquistato, nel 2011, anche la struttura comunale dell'ex mattatoio, per un importo inferiore alla spesa sostenuta dal Comune per la ristrutturazione dell'immobile. Dopo l'espletamento di alcune procedure andate deserte, la **OMISSIS** risulta aggiudicataria dell'immobile a un prezzo pari ai 2/3 del valore dello stesso. Successivamente, nel 2014, viene approvato dal Consiglio comunale il **piano cimiteriale** e si dispone una **variazione delle distanze minime** - solo per uno dei cimiteri – che consente alla **OMISSIS l'utilizzo** del **fabbricato per scopi commerciali**. **Alla votazione partecipa anche l'interessata**, votando a favore, **senza rispettare l'obbligo di astensione** di cui all' art. 78, comma 2 del D. Lgs. 267/2000. La stessa è anche titolare anche della "**OMISSIS**" alla quale, come si dirà, è affidata, con procedura poco chiara, la distribuzione di pacchi alimentari.

Intrattiene frequentazioni con il **OMISSIS** anche **OMISSIS**, **eletto** nella consiliatura 2007-2012, con la medesima lista che ha sempre sostenuto i fratelli **OMISSIS**, e compare di nozze di entrambi. **OMISSIS** risulta **beneficiario dell'affidamento di diversi lavori** presso il comune di Pratola Serra riguardanti l'adeguamento sismico della Scuola elementare di Pratola Serra. La Commissione riporta che, nel **maggio 2017**, durante la presentazione della lista capeggiata da **OMISSIS**, sulla pagina Facebook del gruppo "**OMISSIS**", vengono pubblicate foto che ritraggono il **OMISSIS mentre si intrattiene a chiacchierare con OMISSIS**. Le frequentazioni tra i due sono confermate anche da recenti controlli di polizia che li ritraggono, in compagnia anche di **OMISSIS**, a parlare dinanzi a un bar di Pratola Serra.

Ulteriore riprova dei legami intrattenuti, nel tempo, tra il **OMISSIS** e l'Amministrazione **OMISSIS** è la figura di **OMISSIS**, **cognato di OMISSIS** e consigliere e vice sindaco nella consiliatura 2007-2012, il quale oltre a ricoprire la carica di assessore assunse quella di vice sindaco, dopo le dimissioni di **OMISSIS**.

LA BUROCRAZIA: IL RUOLO GESTIONALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

La Commissione evidenzia come la configurazione della **struttura burocratica** del Comune di Pratola, caratterizzata **dall'assenza di un apparato dirigenziale autonomo e professionalmente qualificato**, da una forte **commistione tra funzioni di indirizzo, controllo e gestione** e dall'assenza di una struttura operativa con ruolo istruttorio e di supporto tale da assicurare qualità e indipendenza, **favorisca la compromissione dell'imparzialità e del buon andamento** dell'azione amministrativa piegata a logiche e interessi privatistici, spesso riconducibili a soggetti legati a sodalizi criminali.

Il principale strumento utilizzato dalle amministrazioni OMISSIS, per la disinvolta gestione del Comune, appare il ricorso alla deroga al principio di separazione delle competenze tra indirizzo politico e quello gestionale, previsto dall'art. 53, comma 23, legge 388/2000. Al riguardo, la Commissione evidenzia che la disposizione regolamentare, prescritta dalla normativa quale presupposto per l'attivazione della deroga, si presenta laconica e insufficiente, non facendo altro che riportare all'interno del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizio, il testo normativo, senza fornire le disposizioni di natura organizzativa che, come detto, **la legge richiede per la concreta e legittima operatività della norma.**

A ciò si aggiunga che, della facoltà riconosciuta dal citato art. 53 **non risulta**, nemmeno, **rispettata la *ratio*** che mira anche a **conseguire un contenimento della spesa** dell'ente comunale. Dalla relazione, infatti, emerge che il Comune di Pratola Serra, non solo non ha rispettato l'obbligo di documentare annualmente la riduzione della spesa realizzata ma, altresì, non ha prodotto alcun contenimento in virtù del continuo **ricorso a consulenti esterni**, determinato dalla **totale mancanza di competenza specifica dei politici**, nelle materie loro assegnate. Al contrario, una oculata politica di reclutamento di personale idoneo e qualificato, avrebbe invece permesso di colmare i vuoti di organico e assicurare una più corretta e legittima gestione amministrativa. Tuttavia, non appare questo l'obiettivo dell'amministrazione e ciò è evidente in quanto, agli atti di programmazione del fabbisogno del personale, non seguono formali procedure di reclutamento, se non attraverso l'affidamento di incarichi ai sensi dell'art. 110, comma 1 del T.U.E.L., anche in violazione del limite massimo previsto dalla norma.

Che l'Amministrazione abbia abusato della deroga prevista dalla norma in esame emerge anche dalla circostanza che, come si vedrà, il **OMISSIS è stato diverse volte destinatario dell'incarico di responsabile del settore OMISSIS, in netto contrasto con quanto rilevato dalla Corte dei Conti** la quale, con parere dell'aprile 2015, ha affermato che "non appare conforme all'ordinamento vigente che il **OMISSIS** assuma su di sé, in aggiunta alle responsabilità connaturate alla carica elettiva, anche quelle di responsabile del servizio finanziario dell'ente".

Inoltre, la Commissione evidenzia la prassi, assolutamente diffusa e pervasiva, di liquidare spese che non hanno mai ricevuto la preventiva autorizzazione ex art. 191 TUEL e senza che le stesse siano contemplate in alcuna determinazione a contrarre. Si tratta di irregolarità che andavano rilevate nell'espressione del parere di regolarità tecnica o nel visto di copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziari, e che non risultano evidenziate neanche a seguito del controllo di legittimità successivo, ad opera del Segretario Comunale ex art. 147*bis* TUEL.
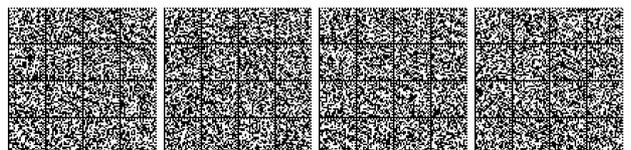
Il **settore "OMISSIS"** è il primo per il quale viene concessa la facoltà *ex* art. 53 della L. 388/2000. Tale responsabilità gestionale viene attribuita, sempre senza alcuna apparente valida motivazione, nelle precedenti consiliature, tra l'altro, **al OMISSIS**, nel 2011. Con l'insediamento dell'attuale amministrazione, la titolarità del settore **OMISSIS** viene assunta **dall'Assessore OMISSIS** e, a seguito delle dimissioni di quest'ultimo, **da OMISSIS**, già politicamente impegnata con la compagine guidata da **OMISSIS**. In tale periodo sono collocabili i numerosi abusi edilizi, commessi e poi sanati, tra i quali quelli riconducibili a **OMISSIS**, legato alla criminalità organizzata e sorvegliato speciale di P.S. A **partire dall'8 novembre 2019,** OMISSIS, fratello di **OMISSIS** che è vicino a elementi coinvolti a vario titolo nell'inchiesta sul **OMISSIS**, torna a essere nuovamente responsabile del Settore **OMISSIS**, di cui la Commissione evidenzia **l'inerzia rispetto all'attività di controllo** del territorio e di contrasto all'abusivismo edilizio, di cui hanno beneficiato figure di caratura criminale.

La responsabilità del secondo **settore, "OMISSIS"** è affidata, come sopra riportato, al **OMISSIS**. In precedenza era stata affidata al vice sindaco **OMISSIS**, responsabile del settore anche nella passata consiliatura, assolutamente privo dei requisiti di professionalità richiesti, in quanto in possesso del solo titolo di terza media. L'organo ispettivo, infatti, ha rappresentato come la funzionalità dei servizi di ragioneria sia sostanzialmente assicurata da "operatori di aziende informatiche" (**OMISSIS** e al Dott. **OMISSIS** dipendente del Comune di Avellino) dislocati presso gli uffici comunali, che di fatto costituirebbero un "organico parallelo" a quello comunale. Tale **precaria, disordinata e confusa situazione** finanziario-contabile, che la Commissione ritiene **frutto** però **"di una ragionata incuria"** è evidenziata anche nella relazione indirizzata al Prefetto dal revisore unico dei conti che ha, più volte, richiamato l'Ente al rispetto delle fasi della spesa e, in particolare, "ad adeguarsi al dettato normativo, ai principi contabili del d. lgs. 118/2011 e a quanto sollecitato e raccomandato dallo stesso".

A giudizio dell'organo ispettivo, pertanto, è di tutta evidenza che si è di fronte a una "**gestione** arbitraria, non trasparente bensì **assolutamente svincolata dal rispetto delle norme** e dai principi contabili, **prona ai voleri di chi gestiva** senza averne la responsabilità e con l'accondiscendenza di chi formalmente si assumeva le responsabilità di atti amministrativi illegittimi con la **convinzione di una completa impunità**". Tali considerazioni sono rilevanti in relazione ai contratti relativi alla struttura modulare adibita a scuola, al trasporto scolastico, alla gestione degli impianti sportivi nonché alla mensa scolastica dove le illegittimità procedimentali hanno deviato il potere pubblico a favore di soggetti, direttamente o indirettamente, legati al crimine organizzato.

Quanto al **settore "OMISSIS"** del Comune, nel settembre 2019, la delega viene affidata prima all'assessore esterno **OMISSIS** e, successivamente, sempre all'assessore **OMISSIS**, di cui già si è evidenziate la carenza di adeguati requisiti di professionalità.

L'incompetenza dei responsabili politici si è tradotta anche nel ricorso a consulenti esterni, in spregio alla *ratio* di contenimento della spesa che giustifica il ricorso alla deroga. Si tratta di una **ristretta cerchia di consulenti**, individuati dalla Giunta con affidamento diretto, sottostimando l'importo dei corrispettivi per gli incarichi ricevuti. Tra essi assumono particolare rilievo **OMISSIS - tecnico di fiducia di OMISSIS e OMISSIS**, per i quali sottoscrive pratiche edilizie a sanatoria - **OMISSIS** - nominato nell'Ufficio di *Staff* del **OMISSIS** e riconfermato dal **OMISSIS** - e **l'ing. OMISSIS**, responsabile del Settore **OMISSIS**. Questi ultimi, molto vicini ai fratelli **OMISSIS**, risultano sottoscrittori della lista
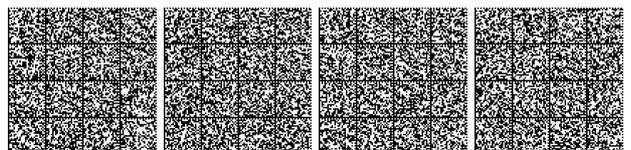
di "**OMISSIS**" ed entrambi hanno ricevuto, altresì, diversi appalti dall'amministrazione comunale di Pratola Serra. E' presente nella *Short List* dei professionisti per l'affidamento di servizi tecnici anche **OMISSIS**, arrestato nel dicembre 2016 nel corso di un'inchiesta della D.D.A. di Napoli che vedeva **coinvolti esponenti dei clan OMISSIS e OMISSIS**, amministratori e funzionari del Comune di Pago del Vallo di Lauro, imprenditori e pregiudicati.
Interessante è anche il profilo dell'avvocato di fiducia dell'Ente, **OMISSIS**, anch'essa legata da rapporti di parentela con il **OMISSIS** in quanto **cognata dello stesso**, alla quale con decreto del 14.06.2017, viene conferito, dall'attuale **OMISSIS**, **l'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione**, in forma monocratica, del Comune di Pratola Serra.
Un ruolo importante è anche quello rivestito dall'avv. **OMISSIS**, che, ininterrottamente, dal 2007, ha prestato una collaborazione esterna, ad alto contenuto di professionalità, consistente nella "consulenza legale" a tutti gli organi comunali, politici e burocratici, relativamente alle varie e delicate problematiche amministrative del comune di Pratola Serra, spesso con un ruolo sostanzialmente coincidente con quello di consulenza giuridico amministrativa che l'art. 94 del D. Lgs. n. 267/2000 fa rientrare tra le funzioni del Segretario Comunale
L'ingerenza politica all'interno dei presidi gestionali trova conferma anche con l'istituzione **dell'Ufficio di *staff* del Sindaco** che, evidenzia la Commissione, di fatto, confluirà in una struttura organizzativa dei settori dirigenziali, fino a trasformare la figura dei componenti in "Responsabili" di servizio, attraverso un "simulacro" di procedura ad evidenza pubblica.
Risulta, pertanto, evidente come, anche dopo la proclamazione del **OMISSIS**, l'intera macchina amministrativa è nuovamente ed integralmente occupata dall'organo politico e da persone vicine al **OMISSIS**, già **OMISSIS**, **OMISSIS**, in quanto schieratesi apertamente in favore degli **OMISSIS** durante la campagna elettorale del 2017 e anche in quelle precedenti.

NOLEGGIO DI UNA STRUTTURA MODULARE DA ADIBIRE AD ATTIVITA' DIDATTICA

La volontà di favorire interessi privatistici a scapito di quelli di natura pubblicistica, favorendo soggetti legati ad organizzazioni criminali, è la chiave di lettura delle vicende anomale su cui la Commissione ha focalizzato la propria attenzione.
In tale ottica, particolare rilievo assumono le circostanze che hanno caratterizzato l'utilizzo, nel tempo, della struttura prefabbricata, adibita a istituto scolastico, inizialmente ricorrendo al noleggio e, successivamente, stipulando un contratto di disponibilità, con la previsione dell'acquisizione della stessa al patrimonio dell'Ente.
La vicenda ha inizio **nel maggio 2016**, quando **l'amministrazione di OMISSIS**, dopo il sequestro preventivo da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino della scuola elementare "V. Basile" di Pratola Serra, stabilisce, a seguito della concessione di un finanziamento regionale, e per garantire la prosecuzione dell'attività didattica nelle more dell'esecuzione dei lavori - che a tutt'oggi risultano fermi - di **ricorrere al noleggio di una tensostruttura per 12 mesi.** Il contratto viene **aggiudicato alla** ditta "**OMISSIS**", di **OMISSIS**, figlia **di OMISSIS**, come già detto, imputato **per concorso esterno in associazione mafiosa** e sodale del clan **OMISSIS**.
La Commissione evidenzia come la procedura di affidamento del servizio di noleggio della struttura prefabbricata in questione presenti numerose illegittimità e che la ditta ha consegnato una **tensostruttura non a norma**
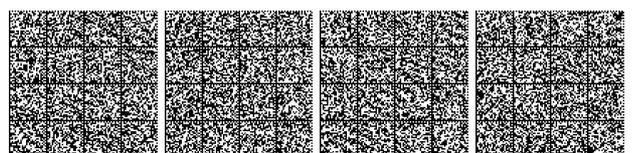
In primo luogo, l'importo dell'appalto risulta sottostimato e ciò ha consentito all'Amministrazione di procedere a un primo affidamento con procedura semplificata; l'importo lieviterà grazie all'esecuzione, reiterata, di lavori aggiuntivi.
A ciò si aggiunga che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, assente nel caso di specie, in **violazione dell'art. 192 TUEL**. Inoltre, il Responsabile del Settore **OMISSIS**, nel pubblicare un "Avviso esplorativo" finalizzato alla raccolta delle manifestazioni di interesse, invita le ditte a fornire informazioni irrituali, anche con riferimento a elementi essenziali dell'offerta che sarebbero poi stati oggetto di valutazione in sede di gara, **violando**, sostanzialmente, **il principio di segretezza delle offerte.**
Aspetti critici emergono anche in relazione alle **manifestazioni di interesse** pervenute, in totale **quattro**, assolutamente **sovrapponibili** le une con le altre e di queste due, la "**OMISSIS**" e la "**OMISSIS**.", **riconducibili entrambe a OMISSIS.**
Altra illegittimità messa in luce attiene al criterio di aggiudicazione prescelto per la gara che, difformemente da quanto indicato nell'avviso di cui sopra, è individuato nel criterio del prezzo più basso. La modifica non è di poco momento posto che la variazione del criterio di aggiudicazione rispetto all'avviso di gara lo rende sostanzialmente inefficace, in quanto l'elemento variato è significativo in ordine alla decisione delle ditte di partecipare, per cui sarebbe stato necessario, nel rispetto dei criteri di trasparenza e parità di trattamento, ripetere l'avviso indicando il nuovo criterio di aggiudicazione prescelto.
La Commissione pone in rilievo che il **ricorso al sistema di "Acquisti in rete PA" è stato** meramente **formale** perché, come emerso da una **nota CONSIP del OMISSIS**, alla gara in questione **non ha partecipato alcun concorrente** e al Sistema non risultano comunicazioni intercorse tra la Stazione Appaltante e le imprese invitate, inoltre, la "**OMISSIS**", aggiudicataria dell'affidamento, **non avrebbe** nemmeno **potuto partecipare alla gara**, poiché alla scadenza dei termini (25/11/2016), non risultava ancora abilitata al sistema informatico.
Per tali fatti è stato **incardinato il procedimento penale** nr. **OMISSIS** già **OMISSIS** presso il Tribunale di Avellino, nel quale **risultano** essere **indagati i due fratelli OMISSIS**, **OMISSIS** ed **OMISSIS**, la titolare della ditta **OMISSIS** e **il padre OMISSIS**, l'assessore **esterno OMISSIS**, l'ex **consigliere OMISSIS**, il segretario comunale **OMISSIS**, il geom. **OMISSIS**, il vice sindaco **OMISSIS**, l'assessore **OMISSIS**, il consigliere **OMISSIS**, il consigliere **OMISSIS**, l'ex assessore **OMISSIS.**
Peraltro, al fine di ovviare all'impossibilità di partecipare alla gara, laddove si fosse utilizzata la piattaforma McPA nella sua forma integrale, il Responsabile del procedimento stabiliva che l'invio della documentazione da parte dei partecipanti avvenisse in maniera tradizionale, ovvero in forma cartacea al protocollo dell'Ente, concretizzando così una sostanziale **elusione delle regole di funzionamento del McPA.**
Irregolarità emergono anche in relazione a servizi previsti, non prestati dalla ditta ma ugualmente liquidati dall'Ente. In particolare, tutti gli oneri erano posti a carico dell'Appaltatore, ivi comprese le opere di collegamento alla reti tecnologiche, lo smontaggio e il ritiro della struttura alla scadenza del contratto, il ripristino dei luoghi. La Commissione evidenzia che, il corrispettivo per tali ultimi lavori verrà comunque riconosciuto e liquidato dall'Amministrazione, benché i lavori non siano stati eseguiti dall'impresa, perché non più richiesti in base al contratto di disponibilità successivamente stipulato dall'Ente. Inoltre, dal
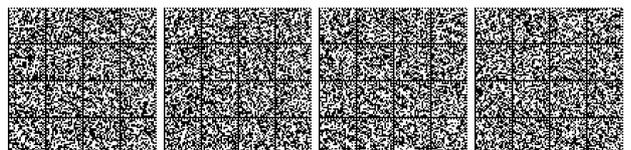
capitolato speciale di appalto risulta che oggetto del servizio doveva essere il noleggio di una struttura **chiavi in mano**, in grado di ospitare circa 200 studenti, oltre gli uffici ed i servizi, e provvista delle certificazioni di rito ma, qualche settimana dopo l'inaugurazione dell'impianto (in data 11 gennaio 2017), i Vigili del Fuoco, a seguito di verifica, riscontrano una serie di anomalie tali da costringere l'Ente a spostare il 50% della scolaresca presso altra struttura, **senza** però che venisse **richiesto alla ditta** alcun **risarcimento né** elevata alcuna **contestazione per il disservizio** arrecato e **continuando**, invece, **a corrispondere** regolarmente **il canone** mensile di noleggio. Anzi, per gli adeguamenti richiesti dai V.V.F., il Comune ha versato un ulteriore importo e, come al solito, senza un preventivo atto di affidamento e di impegno della spesa, a favore della ditta "**OMISSIS**", così determinando una situazione di debito fuori bilancio di cui all'art. 194, c. 1, lett. *e)* TUEL con correlate responsabilità contabili.

In sostanza, **la OMISSIS** si è aggiudicata un **simulacro di procedura ad evidenza pubblica,** allestito con approssimazione dall'Ente e poi ha **monopolizzato** ed esteso **la fornitura con successivi** affidamenti non compatibili con alcuna normativa vigente, eseguendo lavori e forniture che hanno consentito di far lievitare in modo abnorme il valore economico iniziale dell'affidamento. Ad **un importo iniziale di gara pari a € 96.000** come base d'asta per il noleggio e in € 38.000,00 per i lavori complementari, per un totale di € 134.000,00, aggiudicato per euro 127.300,00, si sono sommate spese per migliorie e adeguamenti vari che **hanno portato il valore complessivo a € 317.727,22,** superiore alla soglia comunitaria.

Dalla relazione si evince che per coprire tale incongruenze si è imbastita, poi, una "*fictio iuris*", confluita nel contratto di disponibilità e poi di acquisizione in proprietà della struttura.

Nel giugno 2017, con l'elezione di **OMISSIS**, **in continuità con la logica di favorire la OMISSIS**, il nuovo Consiglio comunale, con un atto definito di "mero indirizzo", stabilisce di voler acquisire al patrimonio dell'Ente la struttura prefabbricata. La Commissione sottolinea come la nuova amministrazione operi secondo il medesimo *modus operandi* della gestione precedente, utilizzando l'espediente di qualificare un atto, in realtà dispositivo, come invece di mero indirizzo, al fine di sottrarlo al parere di cui all'art. 49 TUEL.

Successivamente, nell'agosto 2017 il Consiglio delibera, invece, di avviare una procedura a evidenza pubblica per l'acquisizione, con lo strumento del contratto di disponibilità (della durata di tre anni e con l'erogazione di un canone di disponibilità mensile) di una struttura da adibire ad attività scolastiche. E' singolare il ricorso allo strumento della disponibilità finalizzato ad acquisire una struttura del tutto "similare" a una di fatto già esistente sul territorio. Ed infatti, **l'avviso non individua** una base d'asta né **il metodo di aggiudicazione, tanto meno fa menzione dei requisiti tecnici** e soggettivi richiesti ai partecipanti o delle caratteristiche tecniche della struttura da acquisire, **limitandosi a richiamare** ***per relationem*** **la struttura già installata dalla OMISSIS** la quale, come riportato nello stesso avviso, presenta anche offerta per la vendita della struttura ovvero, in subordine, dichiara la volontà di trasformare il contratto di noleggio in un contratto di disponibilità.

All'esito di una procedura viziata, il servizio viene aggiudicato in favore della **OMISSIS, unica offerente.** L'amministrazione comunale in considerazione dell'importo della gara, orientativamente espresso dal valore della perizia della struttura preesistente, pari a € 695.248,900, **avrebbe dovuto, infatti, avviare una vera e propria procedura ad evidenza pubblica,** nei modi e nelle forme indicati dall'art. 188, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e la pubblicazione del relativo bando sarebbe dovuta avvenire con la modalità e le forme di cui

all'art. 72 del Codice dei contratti.
Risulta chiaramente **frustrata anche la *ratio* del contratto di disponibilità** che consiste nel collocamento del rischio di costruzione e di gestione dell'opera in capo al privato imprenditore. Nel caso di specie, manca del tutto il trasferimento a carico del privato del rischio inerente alla costruzione, voce che incide in maniera rilevante in ordine all'importo del corrispettivo da corrispondersi all'aggiudicatario.
Inoltre, nel contratto si affida "l'appalto dei lavori" mentre la determina di aggiudicazione richiama nell'oggetto la "fornitura di una struttura"; si tratta di una imprecisione terminologica non priva di rilievo anche ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia. Infatti, prima della conclusione del contratto, è stata avanzata richiesta di "comunicazione antimafia" nella inesatta configurazione dell'affidamento di lavori (fino a € 5.000.000,00) laddove, invece, in considerazione della prevalenza del servizio su eventuali "lavori", **avrebbe dovuto essere richiesta l'informazione**, essendo l'importo superiore alla soglia comunitaria.
Sempre nel solco di un'azione amministrativa volta ad avvantaggiare soggetti legati a sodalizi criminali, con una recente **determina a firma del OMISSIS, in qualità di Responsabile del** Settore OMISSIS, alla ditta in questione vengono **liquidati € 46.098,98** quale **anticipo** degli ultimi **canoni di noleggio** - periodo giugno-dicembre 2020 - con contestuale trasferimento in proprietà della struttura in capo al Comune. Occorre precisare che il **contratto di disponibilità**, stipulato in data 09.11.2017, **non prevedeva** alcun **pagamento anticipato anzi**, contemplava il pagamento **posticipato** delle 36 rate mensili. L'attuale Amministrazione, invece, ha proceduto ad anticipare il pagamento in favore della OMISSIS asserendo, nella delibera, che alcun pregiudizio deriva alla Amministrazione dall'anticipazione dei canoni. L'inesattezza di quest'ultima affermazione risulta chiaramente da una recente nota del Comando dei Carabinieri di OMISSIS nella quale è stato evidenziato che "da contratto di disponibilità, la **manutenzione** ordinaria e straordinaria della struttura **era in capo alla ditta OMISSIS, mentre, dal trasferimento della proprietà, sarà il Comune a farsi carico di tale incombenza**".
In conclusione, il valore complessivo degli affidamenti anomali di cui ha beneficiato la OMISSIS, con correlato, gravoso, danno erariale, ammonta a **€ 317.727,22 per il noleggio, a cui si aggiungono € 556.556.08 per il contratto di disponibilità** oltre a € 36.414,72 per manutenzioni straordinarie per **un totale di € 910.698,02.**

APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO

L'analisi della vicenda relativa al servizio di trasporto scolastico nel Comune di Pratola Serra ha disvelato una serie di atti e comportamenti, posti in essere dall'Amministrazione locale, in aperta violazione delle norme e dei principi che regolano le procedure ad evidenza pubblica, i cui effetti si sono realizzati **a favore di ditte riconducibili al nucleo familiare di OMISSIS, coinvolto e arrestato, nel 2007, per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso.** Al di là dell'esito del procedimento penale, l'inchiesta che lo vedeva coinvolto, infatti, ha messo in luce rapporti con esponenti dei clan OMISSIS e OMISSIS.
La Commissione riporta che, a partire dal settembre 2017, sulla base di procedure viziate, caratterizzate dalla mancanza di impegni di spesa, il servizio di trasporto scolastico veniva affidato direttamente alla **"OMISSIS"**, di cui è, tra l'altro, **responsabile tecnico OMISSIS, moglie del citato OMISSIS.** Significativa è la circostanza che tale ditta era **priva del requisito dell'iscrizione all'albo regionale delle imprese che gestiscono il trasporto**
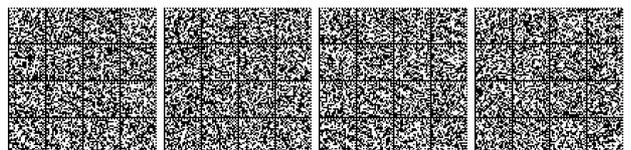
scolastico, indispensabile per lo svolgimento del servizio, che viene **acquisito solo successivamente** all'affidamento.
A tale affidamento, segue una nuova determinazione con la quale si proroga il servizio in questione sempre alla **OMISSIS**, richiamando nuovamente l'attivazione di una gara non ancora conclusa e la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio. Anche in questo caso, la Commissione esprime le medesime riserve di legittimità manifestate per il primo affidamento, tra cui l'assenza di un impegno di spesa, l'illogicità delle motivazioni e un uso improprio dello strumento della proroga.
Una gara sarà effettivamente indetta nel dicembre 2017, relativamente all'affidamento del predetto servizio per il biennio 2018/2019-2019/2020, ma andrà deserta. **Soltanto il 24/09/2018**, a distanza di nove mesi dalla conclusione del precedente esperimento di gara, il Responsabile del Settore **OMISSIS**, **indice una nuova procedura**, per la quale però **non** risulta **redatto né approvato il progetto** del servizio **previsto dall'art. 23 del codice dei contratti**. Si aggiudica l'appalto un'altra società, ma ciò nonostante il **Comune non procede alla stipula del contratto.** La predetta aggiudicazione viene impugnata dalla seconda classificata innanzi al TAR Campania che, con ordinanza presidenziale, accoglie la richiesta di misura cautelare. Nelle more del pronunciamento, il Responsabile del Settore, dopo aver acquisito la disponibilità di due ditte, **affida nuovamente e immotivatamente il servizio alla OMISSIS**.
Nel frattempo, il TAR non conferma la sospensione del provvedimento di aggiudicazione e il legale della ditta aggiudicataria invita il Comune alla stipula del contratto, mentre il responsabile del procedimento, chiede e ottiene dalla **OMISSIS** la disponibilità a proseguire il servizio sino al pronunciamento nel merito da parte dell'organo giurisdizionale. La Commissione sottolinea come, nel corso degli anni, siano stati sottratti ai principi dell'evidenza pubblica servizi per importi superiori alla soglia comunitaria, mediante il ricorso a meccanismi di individuazione del contraente variamente denominati (rinnovi, proroghe, prosecuzioni ecc.) che non appaiono giustificati, rilevando che, già in prossimità della prima scadenza dell'affidamento diretto, l'Amministrazione non si sia attivata in tempo utile per assumere le necessarie determinazioni per l'affidamento del servizio, attraverso le previste procedure ad evidenza pubblica. Peraltro, l'urgenza degli affidamenti è sempre dipesa da cause imputabili alla stessa Amministrazione. Ne consegue che il ripetuto **richiamo alla proroga tecnica** si è rivelata **una mera finzione per consentire una pluriennale gestione indebita del servizio, sempre a favore degli stessi soggetti**, ignorando tra l'altro l'obbligatorietà del principio di rotazione in base al quale l'invito all'affidatario uscente avrebbe dovuto rivestire carattere eccezionale.

LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
La gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Pratola Serra è affidata, sin dagli anni '90, alla **cooperativa di produzione e lavoro "OMISSIS"** che, come in precedenza rappresentato, **vede succedersi tra i suoi vertici soggetti legati ad OMISSIS**, tra i quali **OMISSIS** - pluripregiudicato, condannato all'ergastolo per omicidio, **OMISSIS** - con pregiudizi in materia di stupefacenti e padre dell'ex assessore **OMISSIS**; **OMISSIS, moglie di OMISSIS**; **OMISSIS** – pluripregiudicato con precedenti di stampo mafioso; **OMISSIS**, mero **prestanome del OMISSIS**.

La suddetta cooperativa riceve dal Comune (**OMISSIS**) la concessione (uso e gestione) del complesso sportivo di proprietà comunale, sito in località Pioppi, composto da campo da tennis, campo sportivo, campo di bocce, palazzetto dello sport, campo polivalente prospiciente il parco pubblico.

Contrariamente a qualsiasi principio inerente la concessione di servizi, nel cui schema giuridico il rischio economico della gestione ricade unicamente sul concessionario, restano a carico del Comune le spese idriche, elettriche e di riscaldamento, sollevando da notevoli oneri finanziari la Cooperativa, che si vede riconoscere il 70% su tutte le entrate e utili derivanti dalla gestione degli impianti, a fronte del 30% da corrispondere al Comune, a titolo di canone. La concessione **ha la durata di un anno con rinnovazione tacita** di anno in anno, salvo disdetta comunicata tre mesi prima della scadenza, in spregio ai principi di buona amministrazione e trasparenza

A seguito di gara celebrata in data 22/5/1996, la cooperativa "**OMISSIS**", rappresentata questa volta da **OMISSIS**, e il Comune di Pratola Serra (sempre **OMISSIS**) sottoscrivono, in data 20.01.1997, una convenzione per la gestione degli impianti sportivi del Capoluogo, prevedendo una durata decennale della concessione. La Commissione rileva come il rapporto contrattuale sia stato viziato all'origine da una **falsa attestazione da parte di OMISSIS**; invero, sia in occasione della prima stipula sia all'epoca della successiva sottoscrizione del rinnovo, nel 2008, **il OMISSIS, non era in possesso del requisito soggettivo per poter contrattare con la pubblica amministrazione, in quanto destinatario di condanna irrevocabile per l'art. 416 *bis* c.p.,** ai sensi dell'art. 8, comma 7 della legge 109 dell'11/2/1994, per la quale non risulta avere conseguito tutt'oggi la riabilitazione.

Il **OMISSIS**, si comporta da "*dominus*" degli impianti sportivi e già nel marzo 2001, si definisce "gestore degli impianti sportivi del capoluogo", senza più fare riferimento alla sua qualità di presidente della cooperativa "**OMISSIS**". A testimonianza di ciò, la relazione riporta che, nonostante una serie di prescrizioni imposte dallo strumento contrattuale, tra le quali quella di non eseguire lavori senza autorizzazione, il **OMISSIS** realizza opere di miglioramento, **prive della necessaria preventiva autorizzazione**, utilizzando società da lui stesso selezionate e addebitando i costi al Comune, giustificati tra l'altro da fatturazioni e da computo metrico estimativo da lui stesso redatti.

La suddetta Cooperativa concessionaria **ha incassato**, inoltre, **tutte le entrate**, di qualsiasi natura, **derivanti dall'uso degli impianti** da parte degli utenti, sulla base delle tariffe deliberate dal Comune, cui è stata attribuita la sola somma di L. 3.000.000, quale corrispettivo annuo.

Nonostante le citate **violazioni**, che non avrebbero potuto consentire a "**OMISSIS**" di partecipare alla gara, poi indetta nel 2007, **la gestione degli impianti sportivi continua a essere affidata, per il decennio successivo 2008/2017, alla stessa Cooperativa.**

La Commissione sottolinea diverse circostanze che denotato la volontà dell'amministrazione comunale di favorire il **OMISSIS**, come quando la Giunta, presieduta dal **OMISSIS**, con delibera del 26/2/2009, nel prendere atto che la Cooperativa "**OMISSIS**", anziché effettuare i lavori autorizzati, aveva realizzato, *ex novo*, locali terranei per spogliatoi e depositi, **invece di procedere alla caducazione automatica della concessione**, imposta dalle disposizioni contrattuale, ritiene che quanto eseguito senza permesso sia necessario per un corretto funzionamento del campo e **rilascia**, pertanto, **il permesso a costruire in sanatoria.**

Il **OMISSIS** si vedrà più volte riconoscere migliorie, sia a titolo di manutenzione ordinaria che straordinaria, **con il consenso delle varie amministrazioni che si sono succedute negli anni**, realizzando spogliatoi, bar e altre strutture, con richiesta di successiva acquisizione al patrimonio dell'Ente, dietro pagamento di corrispettivo, calcolato dallo stesso **OMISSIS** e puntualmente riconosciutogli.

Durante l'esecuzione dei lavori, il **OMISSIS** presiede i luoghi di lavoro, dà ogni sorta di direttiva, anche contrastante al progetto originario e l'**OMISSIS**, all'epoca **OMISSIS**, non pone alcun veto a tale ingerenza, permettendo, al contrario, l'assunzione di alcuni operai presso il cantiere in cambio del voto, in quanto all'epoca candidato alle elezioni del Consiglio regionale.

Ma vi è di più, **con delibera n. 19 del 21.3.2012** il Consiglio comunale, nel procedere alla **"ennesima" acquisizione** delle opere e dei beni, stabilisce, **anche, il prolungamento** della scadenza della **concessione** fino **all'anno 2030,** a fronte della rinunzia da parte della cooperativa "OMISSIS" a qualsiasi forma di pretesa nei confronti del Comune di Pratola Serra.

A tale decisione il Consiglio Comunale giunge, anche, sulla scorta di un parere espresso dall'avv. **OMISSIS**, mediante una transazione nella quale, a fronte della rinuncia del gestore a pretendere un indennizzo per l'illecito arricchimento del Comune (relativo ad opere eseguite dal **OMISSIS** senza autorizzazione e quantificate dallo stesso), l'Ente prolunga, di oltre un decennio, il rapporto contrattuale fino al 2030 – a canone zero.

Tale **transazione**, come rilevato dall'organo ispettivo, appare **contraria a tutti i principi** affermati costantemente dalla giurisprudenza ordinaria e contabile e assume i caratteri della nullità ai sensi dell'art. 1966 c. 2 del codice civile, **non essendo nella libera disponibilità del Comune concedere, senza una procedura ad evidenza pubblica, un prolungamento della scadenza della concessione.**

D'altronde, **il timore reverenziale della compagine comunale e la subalternità dell'istituzione pubblica rispetto agli interessi del OMISSIS**, in ragione del suo spessore criminale, sono confermati da quanto riferito alla Commissione, **in data 8.11.2019**, dall'ex responsabile dell'Ufficio Tecnico: **"un semplice capo dell'Ufficio Tecnico del Comune** – riferendosi a sé stesso – **non avrebbe mai avuto la forza di potersi opporre ad un "ergastolano"** (OMISSIS) né tantomeno mettere in discussione i costi imposti per le opere eseguite illegittimamente".

Alcuna iniziativa, che segnasse la discontinuità con le irregolarità precedenti, è stata messa in atto dalla **nuova amministrazione**, guidata da **OMISSIS che, alla scadenza** originaria della convenzione, nell'anno 2018, **avrebbe dovuto procedere all'indizione di una nuova gara** per l'aggiudicazione del servizio. Anzi, **il OMISSIS**, in più occasioni, **si mostra pubblicamente vicino al OMISSIS.**

Va sottolineato che i precedenti penali di **OMISSIS** erano, e sono, ben noti sia alla cittadinanza che agli amministratori succedutisi nel tempo i quali non potevano non conoscere il calibro criminale del soggetto, tenuto anche conto che Pratola Serra è una piccola realtà di circa 3.000 abitanti.

Quanto ai **fruitori degli impianti** sportivi, al **OMISSIS** si deve la presenza delle squadre di calcio del **"OMISSIS"** e del settore giovanile dell' **OMISSIS**, sulle quali si è rivolta l'attenzione della Commissione, in quanto entrambe legate a soggetti esponenti di organizzazioni camorristiche.
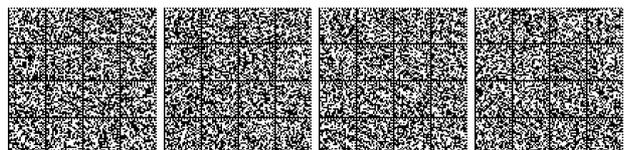
Il principale fruitore del campo sportivo, dall'anno 2018, è il **"OMISSIS"**, sulle cui divise appare come *sponsor* proprio il Comune di Pratola Serra, non avendo quest'ultimo una propria squadra di calcio iscritta a campionati ufficiali.

La Commissione riferisce che la società "S **OMISSIS**" è riconducibile alla **famiglia OMISSIS** di Avellino. In particolare, **OMISSIS**, presidente della predetta società e **OMISSIS**, capitano della squadra, risultano essere, rispettivamente, fratello e figlio di **OMISSIS, condannato** con sentenza n. **OMISSIS, per il reato di associazione di tipo mafioso,** in quanto **appartenente al clan "OMISSIS"**. Al riguardo, **la relazione riporta un'immagine** del gennaio 2019 **che ritrae OMISSIS** proprio **con la squadra di calcio** del **"OMISSIS", sul campo sportivo di Pratola Serra.**

A riprova del ruolo svolto dal **OMISSIS** per la presenza della squadra sul territorio comunale, **nel dicembre del 2019** il direttore generale della squadra, **OMISSIS, ringrazia, unitamente al OMISSIS, la cooperativa OMISSIS "nella persona di OMISSIS"** per aver permesso "il ritorno" della squadra a Pratola Serra. Tutto questo, **nonostante OMISSIS abbia** formalmente **abbandonato ogni carica nella cooperativa "OMISSIS"**, a riprova della circostanza che egli resta, a tutti gli effetti, il solo *dominus* della stessa. **La riconoscenza al OMISSIS** viene **esternata nuovamente, in data 11 gennaio 2020**, quando, presso lo stadio "Modestino De Cicco" di Pratola Serra, si è disputato l'incontro di calcio tra il **"OMISSIS"** calcio e il **OMISSIS**. In tale occasione, prima dell'inizio della partita, **il presidente del "OMISSIS"** ha **consegnato** una **targa** ricordo **sia all'amministrazione comunale** che **alla cooperativa "OMISSIS"** per la collaborazione e per la disponibilità ricevute. Di rilievo è anche la circostanza che, dalle foto dell'occasione, pubblicate sulla pagina facebook dell'amministrazione comunale di Pratola Serra, si rileva che la **targa viene consegnata nelle mani di OMISSIS**, **sebbene** sia **presente anche il OMISSIS**. Infatti, la stessa non viene consegnata all'amministrazione comunale ma "al già **OMISSIS** di Pratola Serra **OMISSIS**" e al "**OMISSIS** di Pratola Serra **OMISSIS**", come si rileva dalla sua lettura.

Sempre a **OMISSIS** si deve la presenza sul campo di Pratola Serra, tra il 2016 e il 2018, della squadra del **settore giovanile della società "OMISSIS"**, il cui responsabile è **OMISSIS**, che nei precedenti paragrafi è stato tratteggiato quale **soggetto cruciale nell'ambito dell'inchiesta della D.D.A. partenopea sul OMISSIS. Grazie al suo padrino di cresima, OMISSIS, OMISSIS** ha intrecciato fitti rapporti con il territorio di Pratola Serra, anche perché tra le molteplici attività di cui si occupa l'erede della famiglia **OMISSIS** c'è la passione calcistica. La Commissione segnala che tale società ha giocato per tre anni presso il campo "Modestino De Cicco" di Pratola Serra, dalla stagione calcistica 2016 a quella del 2018 e in molti post su facebook **OMISSIS** è immortalato sul campo in occasione di avvenimenti sportivi. Si evidenzia, infine, che per poter disputare gare calcistiche di categorie professionistiche, il Campo ha avuto necessità di adeguamenti strutturali per la messa a norma anche in conformità alle prescrizioni imposte dai VVFF, dopo che la Compagnia Carabinieri di **OMISSIS**, a metà ottobre 2018, accertava che la cooperativa **"OMISSIS"**, in violazione ai permessi ottenuti, durante le partite di calcio, permetteva l'ingresso alla tribuna di un numero superiore alle 100 unità.

L'attuale amministrazione comunale risulta aver destinato alla struttura una serie di fondi residui da mutui precedentemente contratti con ammortamento a favore della Regione Campania, mediante un diverso utilizzo.

L'intesa tra OMISSIS e OMISSIS si riscontra anche nell'evento, già illustrato in precedenza, che vede l'attuale **OMISSIS** ritratto in una foto del 16 giugno 2018, nell'atto di **consegnare una targa ad OMISSIS** con la scritta "Al Gestore degli impianti sportivi, OMISSIS", a firma della OMISSIS, il cui presidente è l'altro fratello del OMISSIS, OMISSIS.

LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE

Nell'agosto del 2012, pochi mesi dopo le elezioni comunali, viene **avviata procedura di gara per la gestione della Piscina Comunale**, a seguito della risoluzione del contratto con il vecchio gestore, la "**OMISSIS**" per morosità pregresse e lavori non eseguiti.

Il **bando** di gara prevedeva, come di norma, la presentazione di documentazione amministrativa attestante la **mancanza di procedimenti in corso** etc..; l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, nonché, tra l'altro, il Certificato del Casellario giudiziale, di data non anteriore a sei mesi rispetto al giorno stabilito per la gara, per il legale rappresentante della Società Sportiva, per tutti i componenti del **OMISSIS** e per il **OMISSIS**, se persona diversa, con presentazione delle offerte entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando. A **quella data OMISSIS ricopriva ancora la carica di presidente della Cooperativa OMISSIS** e ciò **avrebbe impedito la partecipazione alla gara. Senza apparenti motivazioni**, con determinazione n. 145 del 17 settembre 2012, quindi a gara scaduta, **viene rettificato il bando** di cui alla determina precedente, **posticipando al 05.10.2012 la scadenza delle presentazioni delle offerte. OMISSIS**, nel frattempo, **si dimetteva dalla carica** di Presidente del c.d.a. della cooperativa a far data dal 14.09.2012 e **subentrava OMISSIS, incensurato**. Dalla visura camerale, **OMISSIS conservava comunque la carica di Consigliere**, dalla quale cesserà il 27/09/2012. Tale circostanza **non avrebbe dovuto comunque consentire alla coop.** "**OMISSIS**" **la partecipazione** alla gara in quanto dell'art. 38 del D. lgs. 163/2006 comma 1 lett.c , penultimo periodo, prevede che "In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata".

La Cooperativa **OMISSIS**, con presidente **OMISSIS**, sarà la sola partecipante alla gara *de qua* e risulterà vincitrice dell'appalto. Nel febbraio 2013, **all'inaugurazione della piscina**, il **nastro d'ingresso veniva tagliato dall'attuale OMISSIS, allora OMISSIS, OMISSIS, insieme a OMISSIS** e a **OMISSIS**.

Dopo l'assegnazione dell'appalto, come accaduto per i restanti impianti sportivi, venivano svolti lavori senza il rilascio dei relativi permessi. Sulla questione, da un'informativa dei Carabinieri, emerge che **OMISSIS** (legato al **OMISSIS** e poi Presidente della cooperativa "**OMISSIS**") aveva rivolto minacce al consigliere di opposizione **OMISSIS**, che chiedeva notizie sui lavori in esecuzione presso l'impianto sportivo. Al riguardo, il **OMISSIS** – che era in compagnia di **OMISSIS** – affermava che stessi "erano stati autorizzati dall'Ufficio tecnico".

Una dichiarazione che risulta non veritiera al punto che, la mattina seguente, a seguito di un sopralluogo, vi fu il sequestro dell'impianto. All'abuso commesso l'Amministrazione mise riparo adottando l'ennesima sanatoria.

Durante il sopralluogo operato dal Comando Stazione dei Carabinieri di **OMISSIS** unitamente all'Ispettorato del Lavoro di Avellino, vennero rilevati lavoratori in nero assoldati dallo stesso **OMISSIS**, confermando di gestire ancora, in concreto, la coop. "**OMISSIS**".

L'"attenzione" dell'Amministrazione nei confronti del OMISSIS è dimostrata anche dal fatto che, **dal 2013, la Cooperativa OMISSIS non ha versato un solo euro dei circa 13 mila euro di canone annuale**, quando, invece, il vecchio gestore si era visto dichiarare la decadenza dalla concessione per morosità. A **riprova della continuità** politico-amministrativo delle amministrazioni dei **OMISSIS**, va evidenziato che **l'attuale amministrazione non ha avviato alcuna azione significativa volta al recupero del credito**, che ammonta a circa € 60 mila.
La piscina comunale è rimasta in gestione alla cooperativa **OMISSIS** fino all'aprile 2017, quando la società comunica il recesso dalla convezione con effetto immediato.
Nelle more dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica, la Giunta, con delibera del luglio 2018, autorizzava il responsabile del settore, ad affidare, in via "eccezionale e temporanea", per un periodo non superiore a 8 mesi, il servizio di gestione all'associazione **OMISSIS**, con sede in Caposele. Con la suddetta deliberazione la Giunta comunale di Pratola Serra esorbita dalle proprie competenze di indirizzo politico-amministrativo, attribuendosi una potere di valutazione e di affidamento di esclusiva competenza gestionale.
Alla OMISSIS viene affidato il servizio di gestione, per la durata di due anni, mediante trattativa diretta sulla piattaforma Asmecomm, ai sensi dell'art. 36, comma 6, D. lgs. 50/2016; si tratta di una società, in realtà, già attiva sul territorio di Pratola Serra in quanto, sin dal 2013, ha organizzato corsi di nuoto presso la Piscina gestita dalla cooperativa **OMISSIS**.
Ed infatti, nel febbraio 2013, in occasione dell'inaugurazione della piscina, **il Presidente dell'Associazione, OMISSIS, viene ritratto con l'allora OMISSIS e con il solito OMISSIS.**

MENSA SCOLASTICA

Anche in relazione all'affidamento del servizio di refezione scolastica, la Commissione evidenzia il ricorso a procedure di gara anomale.
La prima gara viene indetta dall'amministrazione di **OMISSIS**, nel 2013, e il servizio viene affidato, senza pubblicazione del verbale di gara e senza una determinazione dirigenziale, alla **OMISSIS**, di **OMISSIS**, che nel 2016 cambia denominazione e diviene **OMISSIS**, rimanendo la proprietà in capo a **OMISSIS e figli**. Come già riferito in precedenza, **OMISSIS è moglie di OMISSIS**, allo stato **sottoposto a detenzione con condanna all'ergastolo per omicidio volontario, occultamento di cadavere, sequestro di persona e associazione a delinquere di stampo camorristico**, soggetto **riconducibile al clan OMISSIS**. Attualmente, è un detenuto autorizzato a lavoro esterno e a mantenere rapporti con i familiari. **Si ricorda che il OMISSIS è stato arrestato insieme ai due boss OMISSIS e OMISSIS**. Con loro vi era **anche OMISSIS** che, tratto nuovamente in arresto nell'ottobre 2019, viene indicato come **capo del "OMISSIS", cui afferisce anche OMISSIS, nipote di OMISSIS**, ritenuto **tra i massimi esponenti del citato sodalizio criminale.**
A seguito del primo affidamento, per effetto di una diffida da parte di altre ditte partecipanti, l'Ente ha annullato in autotutela l'intera procedura, compreso l'affidamento alla **OMISSIS**. Nonostante l'annullamento, però, nelle more di indizione di una nuova gara, l'appalto fu riaffidato, con determina dirigenziale, alla **OMISSIS**, per l'intero anno scolastico 2013/2014.
La società, all'esito della gara di appalto indetta nel 2014 (per il triennio 2014 - 2017), si aggiudica nuovamente il servizio, con una commissione giudicante composta da **2 membri presenti anche nella precedente commissione**. L'organo ispettivo fa rilevare che della gara
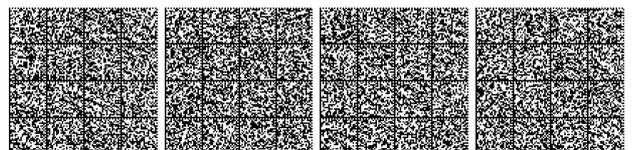
de qua **non risulta pubblicato alcun verbale** e che si riviene unicamente la notizia che l'appalto è stato aggiudicato alla **OMISSIS** e che alla gara avevano **partecipato n. 7 ditte, delle quali resta, tuttavia, sconosciuta l'identità.**
Alla scadenza del triennio, **l'Ente, nel settembre 2017**, con determina del Responsabile del Settore **OMISSIS, proroga il servizio** per il 2017/2018 **alla OMISSIS** che, nel frattempo, era diventata **OMISSIS, non avendo provveduto in tempo utile, a indire una nuova gara.**
L'Organo ispettivo pone in risalto la circostanza che, durante tale periodo, venivano **assunte dalla predetta Società** diverse **persone**, molte delle quali **vicine all'amministrazione OMISSIS** nonché diretti parenti di amministratori comunali.

LE SANATORIE EDILIZIE
La Commissione ha esaminato l'attività autorizzativa in materia edilizia e urbanistica, svolta dal Comune di Pratola Serra negli ultimi anni, rilevando una prassi consistente nella realizzazione di opere in assenza di autorizzazione, o in difformità dalla stessa, in vista di una successiva e "certa" sanatoria, volta a favorire non soltanto soggetti esponenti di organizzazioni criminali ma anche persone legate da vincoli, di amicizia o di parentela, alla compagine amministrativa. Il tutto è stato **agevolato dalla pressoché inesistente attività di controllo**, da parte della polizia locale e dell'UTC, sull'abusivismo nel territorio.
L'attività è svolta dal Comune con il coinvolgimento degli stessi soggetti proponenti e di tecnici incaricati della redazione delle pratiche, alcuni poi cooptati nell'organico comunale in varie forme e destinatari di incarichi e funzioni dirigenziali.
I maggiori beneficiari di questa "strategia" risultano essere **OMISSIS**, per immobili ad esso riconducibili (anche se formalmente intestati a familiari), **OMISSIS** e la Cooperativa **"OMISSIS"**.
Al di là di quanto già sopra descritto con riferimento a **"OMISSIS"**, la Commissione evidenzia che le vicende verificatesi intorno ai terreni di proprietà della famiglia **OMISSIS - OMISSIS** hanno disvelato una strategia fondata sulla realizzazione di attività edilizie abusive alle quale sono poi seguiti, immancabilmente, provvedimenti di sanatoria. A fronte di provvedimenti di sequestro di terreni, in ragione dell' esecuzione di lavori illegittimi (movimento terra non autorizzato, costruzioni in difformità), gli interessati si sono sempre prontamente attivati per la presentazione di una richiesta di sanatoria, a firma di tecnici rientranti in una limitata cerchia di fiducia dell'Amministrazione, che è puntualmente sfociata in un successivo provvedimento di permesso a costruire in sanatoria, **non ultimo quello intervenuto nel 2019, con OMISSIS.**
E' quanto è avvenuto, a titolo esemplificativo, per la realizzazione di un "complesso turistico sportivo", sui terreni in località Acquaviva, in favore della famiglia **OMISSIS – OMISSIS**, avvantaggiati dall'approvazione del nuovo PUC che ha riqualificato i menzionati terreni, classificandoli come "turistico-sportivo di progetto", laddove precedentemente erano qualificati come "zona agricola", favorendo anche la realizzazione di un progetto di "complesso turisto-sportivo", caratterizzato da un susseguirsi di opere abusive, atti di sequestro, interlocuzioni con amministratori comunali che portano, come esito ultimo, al rilascio di permessi in sanatoria a favore dei richiedenti.
Le connessioni tra amministratori dell'Ente e figure appartenenti ad organizzazioni criminose si ripropongono anche in relazione ai provvedimenti adottati in favore di **OMISSIS** che, come sopra ampiamente illustrato, è il gestore di fatto degli impianti sportivi e che, già dal 2008,
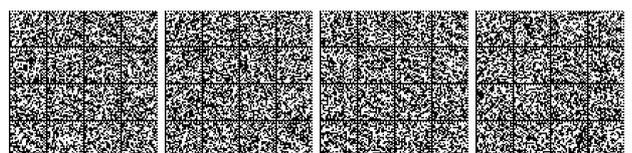
inizia a beneficiare, in modo gratuito, senza oneri concessori, di permessi per la costruzioni di spogliatoi annessi ai predetti impianti (stadio capoluogo in loc. Posto, campo di calcetto nel parco pubblico) in violazione delle prescrizioni normative.
Emblematica del rapporto fra **OMISSIS** e l'amministrazione comunale è, in particolare, la vicenda del manufatto edilizio adibito a spogliatoio del campo di calcetto **dove l'istanza in sanatoria, presentata dal OMISSIS**, in data 07.02.2009, in qualità di legale rappresentante della coop. **"OMISSIS"**, **è controfirmata dal OMISSIS** e il permesso in sanatoria è rilasciato direttamente allo stesso.
A testimonianza della continuità amministrativa tra le gestioni dei fratelli **OMISSIS**, la Giunta comunale, guidata da **OMISSIS**, giusta deliberazione n. 104/2017 concede a **OMISSIS**, presidente *pro tempore* della Cooperativa **OMISSIS**, il **permesso per installare una struttura in legno per ricovero attrezzi**, struttura che, **in realtà**, come accertato dai Carabinieri nell'ottobre 2018, veniva **utilizzata per l'esercizio di un'attività commerciale di bar e gestito proprio da OMISSIS e dal figlio OMISSIS**. Solo dopo tale accertamento, il competente ufficio comunale emetteva ordinanza di chiusura e la coop. **"OMISSIS"** chiedeva il cambio di destinazione d'uso della "casetta in legno" per ricovero attrezzi sportivi per adibirla a locale per attività commerciale. Con **delibera**, che la Commissione definisce, ancora una volta, **artatamente di "mero indirizzo"** viene accolta la richiesta. Tale espediente amministrativo, consistente nel qualificare un atto come di mero indirizzo, permette, infatti, di **non acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile** che, invece, sarebbero stati necessari.
Meritevole di attenzione è, inoltre, il permesso in sanatoria rilasciato, in data 10.10.2012, a favore di **OMISSIS – OMISSIS**, **indagata** per turbativa d'asta e tratta in arresto, **insieme ai OMISSIS, nell'operazione della DDA contro il OMISSIS**. Trattasi di un permesso rilasciato per la sanatoria di immobili residenziali e non residenziali, siti in via Chianchere, per i quali non risultano rilasciati permessi a costruire.

***MALAGESTIO* AMMINISTATIVO – CONTABILE**
Dalla relazione ispettiva è emerso che la *mala gestio*, perpetrata da entrambe le amministrazioni **OMISSIS**, è stata volta a favorire non soltanto, come visto, soggetti esponenti di organizzazioni criminali (si pensi, a titolo esemplificativo, all' **OMISSIS** per **OMISSIS** o al **OMISSIS** per gli impianti sportivi) ma anche figure legate alla compagine amministrativa da rapporti di amicizia. E' quanto emerge, in particolare, con riguardo a **OMISSIS** e **OMISSIS**.
OMISSIS è testimone di nozze di entrambi i **OMISSIS**, consigliere comunale dal 2007 al 2012 e attuale amministratore della **OMISSIS**. La ditta risulta essere stata destinataria di diversi appalti, tra cui quello di adeguamento sismico della Scuola Elementare di Pratola Serra, per il quale è stato previsto un finanziamento di €1.400.000,00. I lavori, ad oggi, risultano fermi. La relazione ha evidenziato anche frequentazioni tra **OMISSIS** e **OMISSIS**, come testimoniato da una foto del maggio 2017 che, in occasione della presentazione della lista capeggiata da **OMISSIS**, ritrae il **OMISSIS** che si intrattiene a chiacchierare con l'ex consigliere. La frequentazione è confermata anche da recenti controlli, svolti dai Carabinieri sul territorio di Pratola Serra, nei quali **OMISSIS** è ritratto a parlare, innanzi a un bar del Comune, in compagnia di **OMISSIS** e **OMISSIS**.
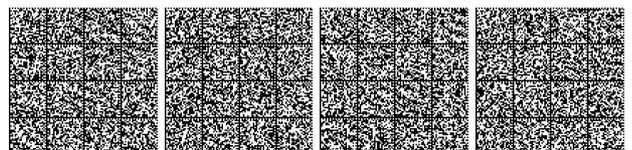
Particolare attenzione, merita la figura di **OMISSIS** il quale, oltre ad aver avuto rilevanti ritorni economici, grazie ad appalti affidati dall'Amministrazione comunale ha beneficiato di un subappalto concesso dalla **OMISSIS**, la cui titolare, **OMISSIS**, si ricorda, è figlia di **OMISSIS** rinviato a giudizio, nel 2017, per concorso esterno in associazione mafiosa, con riferimento al clan **OMISSIS**.

OMISSIS, fratello dell'ex assessore **OMISSIS** dal 2007 al 2012 (non rieletto poi nel 2012), è un forte sostenitore delle competizioni elettorali dei **OMISSIS** ed **OMISSIS**, oltre che accompagnatore del tour elettorale di **OMISSIS** quando, nel 2015, l'allora **OMISSIS** si è candidato al consiglio regionale della Campania. A far data già dal 2012, alla ditta "**OMISSIS**" di **OMISSIS**, sono stati assegnati piccoli lavori con incarico di fiducia. Alla nuova impresa dello stesso **OMISSIS**, recante denominazione **OMISSIS**, sono stati affidati appalti, nell'ultimo quinquennio, per un totale di diversi milioni di euro.

Nel giugno 2015, è risultata vincitrice di una gara per "Lavori di Realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici del Comune di Prarola Serra", finanziata dal FESR POR CAMPANIA 2007-2013, per un importo complessivo di **€ 587.977,93.**

La Commissione sottolinea che per tale appalto, il Comune di Pratola Serra, in via unica ed eccezione, nonostante la forte esposizione in anticipazione di tesoreria, delibera nel 2016, di anticipare all'impresa, nelle more dell'accredito del contributo Regionale, oltre € 300.000,00, benché i tempi e le modalità di tale erogazione dovessero in realtà dipendere dalla percentuale dei lavori realizzati.

Degna di menzione è, altresì, la circostanza che agli atti, a firma all'Arch **OMISSIS**, risulta certificato il collaudo relativo ai lavori di "efficientamento energetico" sebbene l'impianto non sia mai stato allacciato alla rete di distribuzione ENEL, come comunicato dallo stesso **OMISSIS** durante il consiglio comunale del 02/08/2017, e tutt'oggi non risulta ancora allacciato alla Rete ENEL. Nonostante quanto esposto la ditta **OMISSIS** risulta liquidata. E', quindi, evidente che i lavori, di fatto incompiuti, non rispondono al PROGRAMMA OPERATIVO FESR Campania 2007/2013, con il quale si intendeva incrementare proprio la produzione energetica da fonte rinnovabile e da cogenerazione distribuita.

Particolare attenzione richiede anche l'appalto di "Adeguamento rete fognaria comunale e impianto di depurazione- località Fontana e centro abitato di Serra", aggiudicato, nel **2019**, per l'importo di **€ 1.236.785,90**, oltre oneri per la sicurezza, affidato, in un primo momento, alla Ditta **OMISSIS** (BN) e, successivamente, sospeso in autotutela, **a seguito del ricorso proposto innanzi al TAR Campania, dalla terza classificata OMISSIS di OMISSIS, poi aggiudicataria in via definitiva.** La rideterminazione della commissione aggiudicatrice, come riportato dalla relazione, avviene non sulla base di un pronunciamento del TAR bensì in seguito all'acquisizione di un parere *pro veritate*, commissionato dalla stessa amministrazione al legale **OMISSIS**.

Quanto ai sopracitati rapporti con la **OMISSIS**, la Commissione riporta che **alla ditta OMISSIS** sono stati affidati in **subappalto** (ma agli atti non è stato rilevato il relativo contratto) lavori, per diverse decine di **migliaia di euro, dall'impresa OMISSIS** titolare della fornitura di strutture modulari da adibire a scuola.

Sempre durante l'attuale amministrazione **OMISSIS**, alla stessa società risultano aggiudicati numerosi altri lavori e liquidati svariati importi.
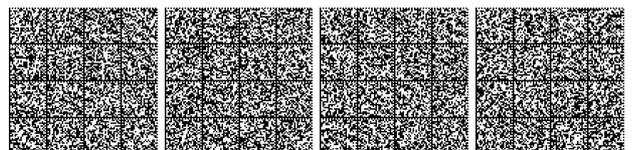
BORSE LAVORO E PACCHI DONO

L'amministrazione comunale di Pratola Serra, **fino al novembre 2019**, ha sostenuto, con fondi comunali, numerosi progetti sociali, di cui molti denominati "Borse Lavoro", gestiti inizialmente dalla cooperativa Sociale "**OMISSIS**" di Pratola Serra che, nel febbraio 2017, comunica l'interruzione di detta collaborazione, con il subentro - a pochi mesi dalle elezioni - della Misericordia di Pratola Serra con a capo **OMISSIS**, la cui candidatura nella lista "**OMISSIS**" era già nota.

Si è già fatta menzione del fratello, **OMISSIS**, compagno convivente di **OMISSIS** (detta **OMISSIS**) arrestata assieme al fratello **OMISSIS** ed ai capi del **OMISSIS**, con l'accusa di associazione mafiosa finalizzata ai reati di rapina. La stessa risulta indagata anche nel procedimento penale **OMISSIS** da parte della D.D.A. partenopea, per concorso in associazione di tipo camorristico finalizzata al traffico di stupefacenti. Tali **progetti venivano gestiti in assenza di idonea regolamentazione e con ampia discrezionalità** ben potendo, secondo l'organo ispettivo, fungere da strumento per **costruire consenso elettorale**. Al riguardo, nel mese di novembre 2019 tali borse venivano improvvisamente sospese per poi essere **ripristinate**, con delibera del 16.01.2020, **in concomitanza con l'avvio della campagna elettorale per le elezioni Regionali**, ove si è ventilata la candidatura di **OMISSIS**.

Appare rispondere ad analoga finalità, di ampliare il bacino di consenso elettorale, la vicenda, riportata dall'organo ispettivo, riguardante la **gestione del progetto "Sostegno a famiglie indigenti"** che ha visto la Giunta comunale, con **OMISSIS**, **OMISSIS**, **erogare derrate alimentari**, per una spesa di € 4.000,00, a favore di famiglie disagiate, **senza alcuna predeterminazione dei criteri di attribuzione**, attestando l'esistenza di relazioni degli assistenti sociali, da questi mai redatte. Le derrate venivano consegnate a soggetti scelti a totale discrezione dell'allora **OMISSIS**. **La distribuzione** venne affidata a "**OMISSIS**", della più volte citata **OMISSIS**, ex consigliere comunale, il tutto senza l'emissione di scontrini di vendita che potessero documentare la spesa delle persone recatesi presso l'esercizio commerciale, così come riferito alle Forze dell'ordine da **OMISSIS**, padre della titolare **OMISSIS**. L'organo ispettivo sottolinea che la **OMISSIS**, nella lista elettorale del candidato sindaco **OMISSIS**, dopo **OMISSIS**, risultò **la più votata**, come accertato presso l'Ufficio Elettorale del Comune.

Altro episodio di *mala gestio* riguarda il più volte menzionato ristorante "**OMISSIS**", facente capo alla **OMISSIS** gestito da **OMISSIS**, **OMISSIS** e **OMISSIS**, ex moglie di **OMISSIS**.

Detto esercizio commerciale risulta essere stato utilizzato, per anni, come luogo di ritrovo degli amministratori comunali per consumare pasti, anche unitamente a **OMISSIS**.

A tal proposito si evidenzia che con determina n. 22/2013, a firma del segretario comunale **OMISSIS** si liquidavano spese di rappresentanza, per una presunta cena offerta a 29 funzionari regionali. Le indagini svolte dai Carabinieri permettevano di accertare che la cena non era stata offerta a dipendenti della Regione e che l'allora **OMISSIS**, **OMISSIS**, avrebbe contattato più persone chiedendo loro di confermare, invece, tale partecipazione.

In merito, è stato instaurato procedimento penale che vede co-indagati **OMISSIS** e l'ex segretario comunale **OMISSIS** per favoreggiamento personale il primo e per falso la seconda, atteso che a spese del Comune di Pratola Serra venivano emesse fatture per la consumazione di pasti non rientranti tra le spese di rappresentanza.
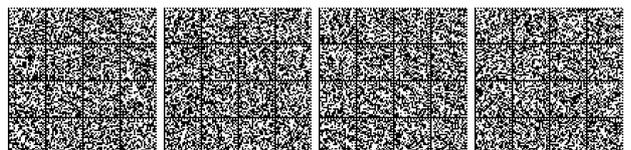
CONCLUSIONI

Gli esiti degli accertamenti ispettivi hanno consentito alla Commissione di indagine di cogliere elementi concreti, univoci e rilevanti di condizionamento sulla libera formazione degli organi elettivi, con compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'agire amministrativo per agevolare soggetti legati a sodalizi criminali.
Dall'esame dell'approfondita ricostruzione dell'attività amministrativa durante la ultra decennale gestione dei fratelli **OMISSIS** emerge lo stretto rapporto di amicizia, frequentazione e parentele tra i predetti e figure chiaramente espressione di gruppi criminali camorristici dell'area campana e avellinese, come delineata, da ultimo, dalla O.C.C. **OMISSIS** che ha disvelato le attività e le alleanze degli affiliati del "**OMISSIS**" operante, anche, nel comune di Pratola Serra.
Non v'è settore di rilievo della gestione dell'Ente locale, dai servizi pubblici, agli appalti, alle concessioni, alle autorizzazioni/sanatorie edilizie, che non sia inquinato dalla volontà di favorire interessi privati, a discapito dell'interesse generale e del pubblico erario.
Emblematico di questo approccio distorto della gestione della cosa pubblica, a tutto vantaggio di personaggi riconducibili alla criminalità organizzata è rappresentato dalle vicende relative al noleggio/contratto di disponibilità della struttura scolastica provvisoria affidata, in assenza di legittime procedure, alla **OMISSIS** e quella della gestione degli impianti sportivi condotti di fatto e *uti dominus*, cioè senza limiti né di durata né di iniziativa in favore di un soggetto di significativa caratura criminale, quale il **OMISSIS**, cui, come riferisce uno dei componenti dell'ufficio tecnico "non è possibile dire di no". In entrambi i casi con significativi e ingiustificati vantaggi economici per i beneficiari. Si evince una situazione in cui gli amministratori locali hanno risentito, nelle scelte compiute nell'espletamento del proprio mandato, dell'influenza di soggetti legati a organizzazioni mafiose. Lo stesso emerge con riferimento a **OMISSIS**, figura con *curriculum* criminale connotato dalla commissione di una variegata tipologia di reati, il cui legame con gli **OMISSIS** e con altri membri della compagine politica del Comune di Pratola Serra, gli consente di beneficiare, nel corso del tempo, di uno svariato numero di permessi edilizi in sanatoria.
Vi è di più, ciò che si rileva e che rende peculiare la gestione del Comune di Pratola Serra è una stretta comunanza di interessi e di perseguimento di fini, con sviamento dell'interesse pubblico, a favore di quelli privati, verso cui convergono sia la compagine politico-amministrativa che soggetti di notoria contiguità criminale, referenti sul territorio di gruppi camorristici.
Un collegamento che si esprime già con il sostegno e la condivisione delle liste elettorali per i primi due mandati nei confronti di **OMISSIS** e per l'ultima tornata in favore del **OMISSIS** come **OMISSIS**.
Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, ai fini preventivi può bastare anche soltanto un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e controllo, incapacità di gestione della macchina amministrativa da parte degli organi politici che sia stato idoneo a beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti controindicati (Cons. St., sez. III, 7 dicembre 2017, n. 5782). Ciò si sposa con la finalità propria dello strumento previsto dall'art. 143 TUEL che è quella di offrire una tutela avanzata, in particolari situazioni ambientali, nei confronti del controllo e dell'ingerenza delle organizzazioni criminali sull'azione amministrativa degli enti

locali, in presenza anche di situazioni estranee all'area propria dell'intervento penalistico o preventivo" (Cons. St., sez. III, 23 aprile 2014, n. 2038)

L'assoggettamento a interessi illeciti investe non soltanto il vertice dell'amministrazione, ma anche alcuni esponenti della Giunta e del Consiglio, imparentati o legati da vincoli d'interesse con soggetti della malavita che, spesso, si trovano a svolgere il doppio ruolo di rappresentanti politici e responsabili di uffici, con una commistione tra attività politica e gestionale che è risultata funzionale al conseguimento di obiettivi distanti dall'interesse pubblico e volta a favorire i soliti "noti". Sistematico è risultato il ricorso della proroga ben oltre i termini di scadenza di contratti e convenzioni, unitamente alla frammentazione delle attività oggetto di appalti e concessioni e al mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione degli atti .

Le risultanze dell'accesso hanno disvelato una situazione diffusa di "*mala gestio*" che si rende utile a garantire un distorto utilizzo delle norme e delle procedure a beneficio di un accaparramento, monopolistico e molto redditizio, di forniture di servizi da parte di soggetti quasi sempre espressione di consorterie criminali, con i quali anche per la continuità e assiduità di rapporti si crea una congiunzione di interessi e una stretta relazione sociale. Tutto ciò è rappresentato con dovizia di particolari, anche attraverso un'analisi del *web* dell'Amministrazione e dei profili *social* dei protagonisti delle vicende politico-amministrative citate.

L'analisi globale e unitaria delle criticità emerse ha dimostrato la sussistenza di un effettivo condizionamento dell'amministrazione comunale da parte di soggetti controindicati.

Le situazioni evidenziate con gli elementi acquisiti e delineati nella relazione ispettiva suffragati dagli accertamenti delle Forze dell'ordine sono state oggetto di specifica analisi in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi il 16 giugno scorso, allargato alla partecipazione del **OMISSIS** e del **OMISSIS**, unitamente ai componenti della Commissione di accesso, che hanno fornito un quadro dell'azione dell'Ente locale in relazione al rapporto con la criminalità organizzata.

Tutti i componenti del Comitato, anche alla luce dei fatti più significativi evidenziati dal coordinatore della Commissione d'indagine, hanno concordato, unanimemente, nel ritenere sussistente il condizionamento degli amministratori, tale determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi dell'ente da parte della criminalità organizzata, ravvisando un quadro complessivo di elementi univoci, concreti e rilevanti in tal senso, tali da richiedere l'applicazione della misura di maggior rigore prevista dalla normativa nei confronti del civico consesso.

Tanto premesso, si sottopone quanto sopraesposto alla valutazione della S.V., evidenziando che le circostanze emerse, secondo la più recente giurisprudenza configurano la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento degli organi elettivi ai sensi dell'art 143 del D.lgs 267/2000

15 LUG. 2020

IL PREFETTO
(Spena)
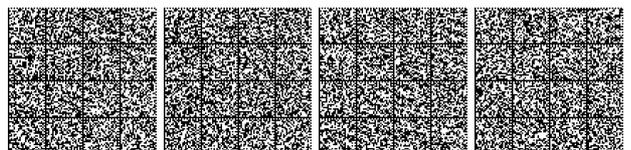
20A06612

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 2020.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Torretta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 2019, registrato alla Corte dei conti in data 13 agosto 2019, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Torretta (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola, dal viceprefetto aggiunto dott. Francesco Milio e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Antonietta Maria Manzo;

Considerato che la dott.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata con riunione del 22 ottobre 2020;

Decreta:

II dott. Antonino Oddo, viceprefetto a riposo è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Torretta (Palermo) in sostituzione della dott.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2020, n. 2882

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 agosto 2019, registrato alla Corte dei conti in data 13 agosto 2019, il consiglio comunale di Torretta (Palermo) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola, dal viceprefetto aggiunto dott. Francesco Milio e dal funzionario economico finanziario dott.ssa Antonietta Maria Manzo.

Considerato che la dott.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola destinata a svolgere l'incarico di vicario del prefetto di Trieste non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della suddetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Antonino Oddo quale componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Torretta (Palermo), in sostituzione della dott.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola.

Roma, 21 ottobre 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A06613

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 2020.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 13 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 23 settembre 2019, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento dell'organo di direzione generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto a riposo dott. Domenico Bagnato, dal viceprefetto dott.ssa Franca Tancredi e dal dirigente di seconda fascia Area 1 dott. Salvatore Gulli;

Visto proprio decreto in data 25 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2019, con quale dott. Domenico Bagnato è stato sostituito dal dott. Gianfelice Bellesini;

Visto proprio decreto in data 17 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020, con il quale dott. Gianfelice Bellesini è stato sostituito dalla dott.ssa Luisa Antonietta Latella;

Considerato che la dott.ssa Franca Tancredi non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

Decreta:

Il dott. Carmelo Marcello Musolino, viceprefetto è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro in sostituzione della dott.ssa Franca Tancredi.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2020 Interno, foglio n. 2990
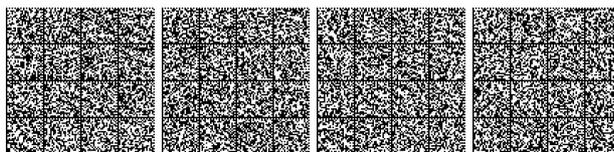
ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 23 settembre 2019, l'organo di direzione generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto a riposo dott. Domenico Bagnato, dal viceprefetto dott.ssa Franca Tancredi e dal dirigente di II fascia, area I dott. Salvatore Gulli.

Con decreto in data 25 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2019, il dott. Domenico Bagnato è stato sostituito dal dott. Gianfelice Bellesini.

Con successivo decreto in data 17 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020, il dott. Gianfelice Bellesini è stato sostituito dalla dott.ssa Luisa Antonietta Latella.

Considerato che la dott.ssa Franca Tancredi, destinata a svolgere funzioni di Prefetto di Biella, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della suddetta Commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Carmelo Marcello Musolino quale componente della commissione straordinaria per la gestione dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, in sostituzione della dott.ssa Franca Tancredi.

Roma, 29 ottobre 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A06614

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 novembre 2020.

Decreto «Sure» - Strumento europeo di sostegno temporaneo *2nd Instalment* con scadenze 4 novembre 2025 e 4 novembre 2050.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento UE 2020/672 del Consiglio del 19 maggio 2020 che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 (di seguito «Regolamento SURE»), ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2;

Visto il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, concernente «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto in particolare l'art. 265, comma 11, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dall'art. 114, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto in particolare l'art. 36 del citato decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze è stato autorizzato a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente la concessione della controgaranzia a favore della Commissione per il rimborso delle obbligazioni da questa contratte per reperire la provvista per l'erogazione dei prestiti agli Stati membri richiedenti nell'ambito del Programma SURE e che la concessione delle garanzie rappresenta una condizione necessaria per l'attivazione dello strumento ai sensi dell'art. 12 del citato regolamento SURE;

Viste le risoluzioni sul Programma nazionale di riforma 2020 n. 6-00124 e 6-00126 approvate, rispettivamente, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 29 luglio 2020, che hanno impegnato il Governo, tra l'altro, «a prevedere l'utilizzo, sulla base dell'interesse ge-

nerale del Paese e dell'analisi dell'effettivo fabbisogno, degli strumenti già resi disponibili dall'Unione europea per fronteggiare l'emergenza sanitaria e socio economica in atto, garantendo un costante rapporto di informazione e condivisione delle scelte con il Parlamento».

Vista la richiesta formale presentata dalla Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 3 del regolamento SURE, in data 7 agosto 2020, con nota a firma congiunta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, per il supporto finanziario SURE per complessivi 28.492 milioni di euro;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio n. 2020/1349 del 25 settembre 2020 con la quale l'Unione europea concede alla Repubblica italiana un sostegno temporaneo ai sensi del regolamento SURE, tramite un prestito dell'importo massimo di euro 27.438.486.464 con scadenza media massima di quindici anni e periodo di disponibilità fino al 28 marzo 2022;

Visto l'art. 81 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale del 20 aprile 2012, n. 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 giugno 2019, n. 103, ed in particolare l'art. 5, comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro;

Visto l'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera *e)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 114, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge del 13 ottobre 2020, n. 126;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 novembre 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 164.133 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto l'atto n. 330 del 6 ottobre 2020, con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha autorizzato il dott. Davide Iacovoni, direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro, a firmare la richiesta di erogazione di prestito a favore della Repubblica italiana;

Vista la richiesta di erogazione di prestito trasmessa dalla Repubblica italiana alla Commissione europea con lettera prot. n. 75386 del 6 ottobre 2020 del direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro;

Visto l'accordo denominato «*Loan Agreement*» stipulato tra l'Unione europea e la Repubblica italiana per la concessione a favore di quest'ultima di un prestito per l'importo di euro 27.438.486,464;

Vista la *Confirmation notice* del 16 novembre 2020 inviata da *European Commission Budget - Asset, debt and financial risk management*, relativa al *Disbursement of the 2*nd *Instalment of euro* 6.500.000.000, nonché i *payment plan* riferiti ai due *Loan* di euro 3.100.000.000, della durata di cinque anni e euro 3.400.000.000 della durata di trenta anni;

Ritenuto opportuno prendere atto dell'accensione del prestito, nell'ambito del sopracitato *Loan Agreement* riferito al programma *Sure Financial Assistance*, acceso dalla Repubblica italiana con la Commissione europea per un importo di euro 6.500.000.000, suddiviso in due *tranche* rispettivamente di euro 3.100.000.000 e di euro 3.400.000.000;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Testo unico e del decreto cornice, si procede alla presa d'atto dell'accensione di un prestito tra la Repubblica italiana e la Commissione europea, nell'ambito del *Loan Agreement* sopracitato riferito al programma *Sure Financial Assistance*, per un importo di euro 6.500.000.000, suddiviso in due *tranche* rispettivamente di euro 3.100.000.000 e di euro 3.400.000.000.

Art. 2.

Le condizioni del prestito relative alla terza *tranche*, pari a euro 3.100.000.000, sono di seguito descritte:

ammontare nominale:	euro 3.100.000.000;
decorrenza:	17 novembre 2020;
scadenza:	4 novembre 2025;
prezzo di emissione:	102,566% per un controvalore pari a euro 3.179.546.000;
commissione istituti bancari:	euro 3.875.000 pari allo 0,125% dell'ammontare nominale dell'emissione;
costi UE per la transazione:	euro 99.200 pari a 0,0032% dell'ammontare nominale dell'emissione;
risultato dell'operazione, al netto delle commissioni:	euro 3.175.671.000;
netto ricavo:	euro 3.175. 571.800;
tasso di interesse cedolare:	0,000%;
rendimento lordo all'emissione:	- 0,509%

Il rendimento complessivo della transazione sopradescritta sulla base della convenzione effettivi/effettivi, incluse le commissioni ed i costi UE, risulta pari a -0,485%.

Art. 3.

Le condizioni del prestito relative alla quarta *tranche*, pari a euro 3.400.000.000, sono di seguito descritte:

ammontare nominale:	euro 3.400.000.000;
decorrenza:	17 novembre 2020;
scadenza:	4 novembre 2050;
prezzo di emissione:	99,515% per un controvalore pari a euro 3.383.510.000;
commissione istituti bancari:	euro 7.650.000 pari allo 0,225% dell'ammontare nominale dell'emissione;
costi UE per la transazione:	euro 108.800 pari a 0,0032% dell'ammontare nominale dell'emissione
risultato dell'operazione, al netto delle commissioni:	euro 3.375.860.000
netto ricavo:	euro 3.375.751.200;
tasso di interesse cedolare:	0,300%;
rendimento lordo all'emissione:	0,317%

Il rendimento complessivo della transazione sopradescritta sulla base della convenzione effettivi/effettivi, incluse le commissioni ed i costi UE, risulta pari a 0,330%.

Gli interessi verranno corrisposti annualmente ogni 4 di novembre, a decorrere dal 4 novembre 2021 fino alla data di scadenza del prestito inclusa. La data del primo pagamento sarà il 4 novembre 2021. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 4 novembre 2021, sarà pari allo 0,289% (*short coupon*).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto previsto dal punto 6(1) e 7(1) del *Loan Agreement*, metterà annualmente a disposizione le somme necessarie per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale, venti giorni lavorativi prima della data di scadenza.

Art. 4.

Il controvalore complessivo dei prestiti è stato versato presso il conto di Tesoreria acceso presso la Banca d'Italia: - Tesoreria centrale dello Stato: 25082 «FONDI PROG.SURE REG. UE 672-20» - IBAN: IT19C0100003245350200025082, BIC: BITAITRRENT e verrà versato dal Ministero dell'economia e delle finanze al capo X, capitolo 5100, (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

La sezione di Tesoreria rilascerà per detto versamento apposita quietanza d'entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al predetto capitolo 5100.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli esercizi finanziari dal 2021 al 2050, faranno carico al capitolo 2225 denominato «Interessi sui prestiti dell'Unione europea per il sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione durante lo stato di emergenza (Sure)» in corso d'istituzione per il 2021 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativi agli esercizi finanziari 2025 e 2050 faranno carico al capitolo 9507 denominato «Rimborso dei prestiti dell'Unione europea per il sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione durante lo stato di emergenza (Sure)» che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze negli anni corrispondenti a quelli previsti per il rimborso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2020

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

20A06659

DECRETO 23 novembre 2020.

Decreto «Sure» - Strumento europeo di sostegno temporaneo *First Instalment* con scadenze 4 ottobre 2030 e 4 ottobre 2040.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2020 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento UE 2020/672 del Consiglio del 19 maggio 2020 che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 (di seguito «Regolamento SURE»), ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2;

Visto il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, concernente «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto in particolare l'art. 265, comma 11, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dall'art. 114, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto in particolare l'art. 36 del citato decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze è stato autorizzato a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente la concessione della controgaranzia a favore della Commissione per il rimborso delle obbligazioni da questa contratte per reperire la provvista per l'erogazione dei prestiti agli Stati membri richiedenti nell'ambito del Programma SURE e che la concessione delle garanzie rappresenta una condizione necessaria per l'attivazione dello strumento ai sensi dell'art. 12 del citato regolamento SURE;

Viste le risoluzioni sul Programma nazionale di riforma 2020, n. 6-00124 e 6-00126 approvate, rispettivamente, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 29 luglio 2020, che hanno impegnato il Governo, tra l'altro, «a prevedere l'utilizzo, sulla base dell'interesse generale del Paese e dell'analisi dell'effettivo fabbisogno, degli strumenti già resi disponibili dall'Unione europea per fronteggiare l'emergenza sanitaria e socio economica in atto, garantendo un costante rapporto di informazione e condivisione delle scelte con il Parlamento».

Vista la richiesta formale presentata dalla Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 3 del regolamento SURE, in data 7 agosto 2020, con nota a firma congiunta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, per il supporto finanziario SURE per complessivi 28.492 milioni di euro;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio n. 2020/1349 del 25 settembre 2020 con la quale l'Unione europea concede alla Repubblica italiana un sostegno temporaneo ai sensi del regolamento SURE, tramite un prestito dell'importo massimo di euro 27.438.486.464 con scadenza media massima di quindici anni e periodo di disponibilità fino al 28 marzo 2022;

Visto l'art. 81 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale del 20 aprile 2012, n. 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 giugno 2019 n. 103, ed in particolare l'art. 5, comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro;

Visto l'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera *e)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 114, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge del 13 ottobre 2020, n. 126;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 novembre 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 164.133 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto l'atto n. 330 del 6 ottobre 2020, con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha autorizzato il dott. Davide Iacovoni, direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro, a firmare la richiesta di erogazione di prestito a favore della Repubblica italiana;

Vista la richiesta di erogazione di prestito trasmessa dalla Repubblica italiana alla Commissione europea con lettera prot. n. 75386 del 6 ottobre 2020 del direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro;

Visto l'accordo denominato «*Loan Agreement*» stipulato tra l'Unione europea e la Repubblica italiana per la concessione a favore di quest'ultima di un prestito per l'importo di euro 27.438.486,464;

Vista la *Confirmation notice* del 23 ottobre 2020 inviata da *European Commission Budget -Asset*, *debt and financial risk management, relativa al Disbursement of the 1*st *Instalment of* € 10.000.000.000, nonché i *payment plan* riferiti a due Loan di euro 5.500.000.000, della durata di dieci anni e euro 4.500.000.000 della durata di venti anni;

Ritenuto opportuno prendere atto dell'accensione del prestito, nell'ambito del sopracitato *Loan Agreement* riferito al programma *Sure Financial Assistance*, acceso dalla Repubblica italiana con la Commissione europea per un importo di euro 10.000.000.000, suddiviso in due *tranche* rispettivamente di euro 5.500.000.000 e di euro 4.500.000.000

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico e del decreto cornice, si procede alla presa d'atto dell'accensione di un prestito tra la Repubblica italiana e la Commissione europea, nell'ambito del *Loan Agreement* sopracitato riferito al programma *Sure Financial Assistance*, per un importo di euro 10.000.000.000, suddiviso in due *tranche* rispettivamente di euro 5.500.000.000 e di euro 4.500.000.000.

Art. 2.

Le condizioni del prestito relative alla prima *tranche*, pari a euro 5.500.000.000, sono di seguito descritte:

ammontare nominale:	euro 5.500.000.000;
decorrenza:	27 ottobre 2020;
scadenza:	4 ottobre 2030;
prezzo di emissione:	102,396% per un controvalore pari a euro 5.631.780.000;
commissione istituti bancari:	euro 9.625.000 pari allo 0,175% dell'ammontare nominale dell'emissione;
costi UE per la transazione:	euro 176.000 pari allo 0,0032% dell'ammontare nominale dell'emissione;
risultato dell'operazione al netto delle commissioni:	euro 5.622.155.000;
netto ricavo:	euro 5.621.979.000;
tasso di interesse cedolare:	0,000%;
rendimento lordo all'emissione:	-0,238%

Il rendimento complessivo della transazione sopradescritta sulla base della convenzione effettivi/effettivi, incluse le commissioni ed i costi UE, risulta pari a -0,221%.

Art. 3.

Le condizioni del prestito relative alla seconda *tranche*, pari a euro 4.500.000.000, sono di seguito descritte:

ammontare nominale:	euro 4.500.000.000;
decorrenza:	27 ottobre 2020;
scadenza:	4 ottobre 2040;
prezzo di emissione:	99,390% per un controvalore pari a euro 4.472.550.000;
commissione istituti bancari:	euro 9.000.000 pari allo 0,20% dell'ammontare nominale dell'emissione;
costi UE per la transazione:	euro 144.000 pari allo 0,0032% dell'ammontare nominale dell'emissione;
risultato dell'operazione, al netto delle commissioni:	euro 4.463.550.000;
netto ricavo:	euro 4.463.406.000;
tasso di interesse cedolare:	0,100%;
rendimento lordo all'emissione:	0,131%

Il rendimento complessivo della transazione sopradescritta sulla base della convenzione effettivi/effettivi, incluse le commissioni ed i costi UE, risulta pari a 0,141%.

Gli interessi verranno corrisposti annualmente ogni 4 di ottobre, a decorrere dal 4 ottobre 2021 fino alla data di scadenza del prestito inclusa. La data del primo pagamento sarà il 4 ottobre 2021. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola in scadenza il 4 ottobre 2021, sarà pari allo 0,094% (*short coupon*).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto previsto dal punto 6(1) e 7(1) del *Loan Agreement*, annualmente metterà a disposizione le somme necessarie per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale, venti giorni lavorativi prima della data di scadenza.

Art. 4.

Il controvalore complessivo dei prestiti è stato versato presso il conto di Tesoreria acceso presso la Banca d'Italia: - Tesoreria centrale dello Stato: 25082 «FONDI PROG.SURE REG. UE 672-20» - IBAN: IT19C0100003245350200025082, BIC: BITAITRRENT e verrà versato dal Ministero dell'economia e delle finanze al capo X, capitolo 5100, (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

La sezione di Tesoreria rilascerà per detto versamento apposita quietanza d'entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al predetto capitolo 5100.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli esercizi finanziari dal 2021 al 2040, faranno carico al capitolo 2225 denominato «Interessi sui prestiti dell'Unione europea per il sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione durante lo stato di emergenza (Sure)» in corso d'istituzione per il 2021 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativi agli esercizi finanziari 2030 e 2040 faranno carico al capitolo 9507 denominato «Rimborso dei prestiti dell'Unione europea per il sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione durante lo stato di emergenza (Sure)» che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze negli anni corrispondenti a quelli previsti per il rimborso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2020

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

20A06660

DECRETO 26 novembre 2020.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Benevento nella giornata del 2 novembre 2020.

IL DIRETTORE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014, recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Vista la nota n. 1864 del 31 ottobre 2020, con la quale il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Benevento ha preventivamente comunicato il mancato funzionamento della medesima Commissione, nella giornata del 2 novembre 2020, per necessaria urgente sanificazione dei locali;

Vista la nota n. 1893 del 4 novembre 2020, con la quale il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Benevento ha comunicato la ripresa dell'ordinaria operatività nella giornata del 3 novembre 2020;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali di competenza della citata Commissione tributaria, nella giornata del 2 novembre 2020, per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Campania, che con nota datata 25 novembre 2020 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Benevento nella giornata del 2 novembre 2020.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2020

Il direttore: SIRIANNI

20A06661

DECRETO 26 novembre 2020.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Caserta nella giornata del 19 novembre 2020.

IL DIRETTORE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014, recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Vista nota n. 109 del 18 novembre 2020, con la quale il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Caserta ha comunicato il previsto mancato funzionamento della medesima Commissione, nella giornata del 19 novembre 2020, per indifferibile intervento di riparazione dell'impianto idrico;

Vista nota n. 5790 del 20 novembre 2020, con la quale, il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Caserta ha comunicato la ripresa dell'ordinaria operatività nella giornata del 20 novembre 2020;
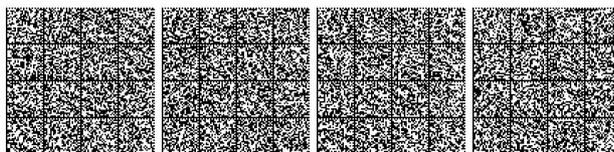
Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali di competenza della citata Commissione tributaria, nella giornata del 19 novembre 2020, per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Campania, che con nota datata 26 novembre 2020 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Caserta nella giornata del 19 novembre 2020.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2020

Il direttore: SIRIANNI

20A06662

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 5 dicembre 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 30;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 24;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301, e in particolare l'art. 14, comma 2;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 novembre 2020, n. 290;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 novembre 2020, n. 292;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 4 dicembre 2020, della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 29;

Visto, altresì, il verbale del 4 dicembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto necessario, tenuto conto che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-*ter*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, reiterare fino al 20 dicembre 2020 le misure di cui alle ordinanze 20, 24 e 27 novembre 2020, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, mediante l'applicazione delle misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure di contenimento del contagio per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, alle Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte sono applicate le misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e alla Regione Abruzzo sono applicate le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza è efficace a decorrere dal 6 dicembre 2020 e sino al 20 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione ai sensi dell'art. 1, comma 16-*ter*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2306

20A06781

ORDINANZA 5 dicembre 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 30;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 24;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301, e in particolare gli articoli 2 e 14, comma 2;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 19 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 novembre 2020, n. 289;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 novembre 2020, n. 292;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visti i verbali del 20 e 27 novembre 2020, nonché il verbale del 4 dicembre 2020, della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 29;

Visto, altresì, il verbale del 4 dicembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della permanenza per quattordici giorni delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato l'applicazione delle misure restrittive di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Visto che, ai sensi del comma 16-*ter* dell'art. 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come inserito dall'art. 24 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, «l'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-*bis*, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore»;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Nuova classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 16-*ter*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, per le Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e per la Provincia autonoma di Bolzano cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e sono applicate le misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.
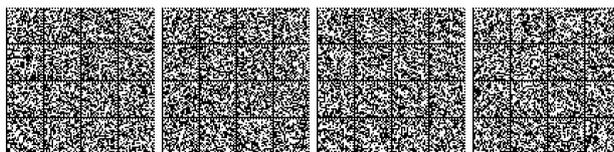
Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 6 dicembre 2020 e per una durata di quattordici giorni.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2307

20A06782

ORDINANZA 5 dicembre 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 30;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 24;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, e in particolare l'art. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301, e in particolare l'art. 14, comma 2;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 19 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 novembre 2020, n. 289;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 novembre 2020, n. 292;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 novembre 2020, n. 296;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visti i verbali del 20 e 27 novembre 2020, nonché il verbale del 4 dicembre 2020, della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all'allegato report n. 29;

Visto, altresì, il verbale del 4 dicembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della permanenza per quattordici giorni delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria, in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;

Visto che, ai sensi del comma 16-*ter* dell'art. 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come inserito dall'art. 24 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, «l'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del comma 16-*bis*, come verificato dalla Cabina di regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore»;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Nuova classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 16-*ter*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ferma restando l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, per le Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal 6 dicembre 2020.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2305

20A06783

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 novembre 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 716).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, nonché l'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 con la quale, tra l'altro, il Ministero della sa-

lute è stato autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 5-*bis* e 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, a conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata massima di novanta giorni, a settantasei medici, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, e alle disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modifiche, a quattro psicologi, a trenta infermieri e a quattro mediatori culturali;
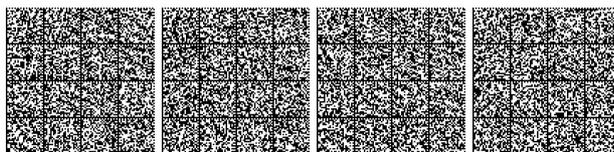
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 414 del 7 febbraio 2020, di individuazione del soggetto attuatore per il Ministero della salute;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020 con la quale il predetto soggetto attuatore del Ministero della salute è stato autorizzato a prorogare i contratti già autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020 e a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di settantasette unità, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-*bis*, 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 643 del 1° marzo 2020, con la quale, tra l'altro, il soggetto attuatore di cui citato al decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 è stato autorizzato a conferire fino a cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, in deroga all'art. 7, commi 5-*bis*, 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 645 dell'8 marzo 2020 ed, in particolare, l'art. 1, con il quale il soggetto attuatore di cui al citato decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, così come integrato dal decreto rep. n. 532 del 18 febbraio 2020, nell'ambito dei poteri di cui all'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stato autorizzato ad affidare in *outsourcing*, per il potenziamento del Servizio 1500 - numero di pubblica utilità, relativo all'infezione da nuovo coronavirus Covid-2019, un servizio di *contact center* di primo livello composto da un massimo di duecento postazioni, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di due mesi;

Visto, altresì, l'art. 2 della predetta ordinanza n. 645/2020, con il quale il citato soggetto attuatore del Ministero della salute è stato autorizzato a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di trentotto unità, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-*bis*, 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 672 del 12 maggio 2020, con la quale il citato soggetto attuatore del Ministero della salute è stato autorizzato a prorogare l'affidamento in *outsourcing* del servizio di *contact center* di primo livello per il potenziamento del Servizio 1500 di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020 fino al termine dello stato di emergenza;

Ravvisata la necessità di assicurare la continuità delle attività degli Uffici del Ministero della salute, conseguenti al rischio sanitario connesso all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e, in particolare, anche riferiti al potenziamento dei sistemi di controllo sanitario centrali e periferici;

Tenuto conto che nella la contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, risultano disponibili risorse economiche non spese;

Considerato che per la copertura degli oneri derivanti dal mantenimento dei livelli di controllo sanitario e di attività di profilassi nazionale e internazionale attivati, il Ministero della salute ha comunicato la disponibilità ad integrare la richiamata contabilità speciale con le risorse proprie già stanziate, per il 2020, sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM);

Considerato che la specificità della situazione emergenziale ha visto il coinvolgimento diretto del Ministero della salute e, conseguentemente, l'impegno effettivo del personale del Ministero nelle attività connesse all'emergenza, con conseguente necessità che al personale non dirigenziale del Ministero della salute vengano corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 50 ore mensili, oltre i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa anche contrattuale;

Viste le note del Ministero della salute del 14 settembre 2020, del 17 e del 25 novembre 2020;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per garantire la continuità operativa degli Uffici del Ministero della salute

1. Il Ministero della salute è autorizzato, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-*bis*, 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005,
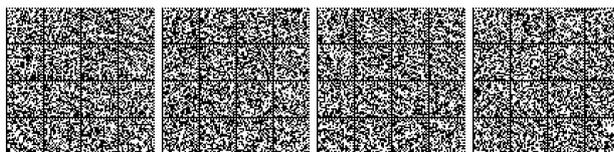
ad avvalersi, fino al 31 gennaio 2021, mediante il soggetto attuatore già individuato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 414 del 7 febbraio 2020, degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 e alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020 e n. 645 dell'8 marzo 2020, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità, con oneri quantificati in euro 3.929.388,61.

2. Il personale medico di cui al comma 1 continua ad essere autorizzato in via straordinaria anche allo svolgimento delle funzioni proprie del medico di porto ed aeroporto in materia di profilassi internazionale, di cui all'art. 2, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637/2020.

3. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 è, altresì, autorizzato a prorogare, fino al 31 gennaio 2021 l'affidamento in *outsourcing* del servizio di *contact center* di I livello attivato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020 per il potenziamento del Servizio 1500 - numero di pubblica utilità, con oneri quantificati in euro 3.000.000,00.

4. Al proprio personale non dirigenziale direttamente impegnato nell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 gennaio 2021, il Ministero della salute è autorizzato, anche oltre i limiti delle risorse assegnate nell'anno 2020, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di durata massima dell'orario di lavoro, a corrispondere compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso in presenza sul luogo di lavoro, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, esclusivamente nei confronti dei dipendenti effettivamente impiegati in attività direttamente connesse alla gestione della situazione emergenziale, oltre i limiti quantitativi e di spesa previsti dalla normativa anche contrattuale vigente in materia, nel limite massimo di spesa di euro 511.597,00, di cui euro 359.930,00 a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente per l'esercizio finanziario 2020, nello Stato di previsione della spesa del Ministero della salute per le predette finalità, e quanto ad euro 151.667,00 a carico delle risorse indicate al comma 5.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, quantificati complessivamente in euro 7.081.056,61 si provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020. A tal fine il Ministero della salute è autorizzato a trasferire sulla predetta contabilità speciale le risorse pari ad euro 2.165.539,31 allocate sul capitolo 4393 del centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), di cui euro 700.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2020 ed euro 1.465.539,31 a carico dell'esercizio finanziario 2021.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A06670

ORDINANZA 26 novembre 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 717).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 e la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 dell'8 marzo 2020, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020 e n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020 e n. 714 del 20 novembre 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa
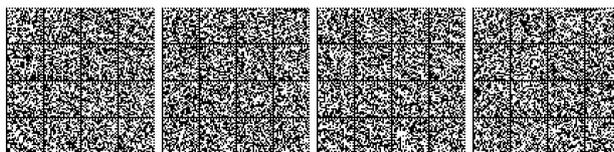
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto, in particolare, l'art. 74-*bis*, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con cui, allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali in atto, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile, di cui all'art. 9-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è stata incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2020, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, di modifica dell'art. 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 che, in attuazione del citato decreto legge, incrementa il numero dei dirigenti del Dipartimento della protezione civile;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 672 del 12 maggio 2020, che ha previsto la possibilità di prorogare, fino al 1° dicembre 2020, in deroga all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali già conferiti dal Dipartimento della protezione civile a seguito di interpello;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2020 recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», in corso di registrazione agli organi di controllo;

Considerata l'impossibilità di poter provvedere alle procedure di interpello di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ragione dello straordinario impegno del Dipartimento della protezione civile nella gestione e contrasto dell'emergenza in rassegna;

Ravvisata, pertanto, la necessità, in ragione dell'attuale straordinaria situazione determinatasi nel territorio nazionale con riferimento alla diffusione della pandemia da Covid-19, di dover disporre l'ulteriore proroga degli incarichi dirigenziali sopra citati nelle more che entri in vigore il provvedimento di riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, onde consentirne l'operatività;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per l'operatività del Dipartimento della protezione civile

1. Gli incarichi dirigenziali già conferiti dal Dipartimento della protezione civile a seguito di interpello con scadenza entro il 30 settembre 2020, già prorogati fino al 1° dicembre 2020 ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 672 del 12 maggio 2020, possono essere ulteriormente prorogati, in deroga all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 gennaio 2021. Ai relativi oneri, quantificati in 126.889,53 euro, si provvede nell'ambito dei pertinenti capitoli di spesa n. 135 «Retribuzioni del personale di ruolo al netto dell'IRAP» e n. 137 «Oneri per IRAP sulle retribuzioni del personale di ruolo» iscritti nel centro di responsabilità 1 «Segretariato generale» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2020 e 2021.

2. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, il personale, dirigenziale e non, in servizio, anche in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2020, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all'art. 22, comma 11, e di cui all'art. 42, commi 12 e 13, dei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entro analoghi termini previsti dai rispettivi ordinamenti, dovrà fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2021.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A06671

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibitred»

Estratto determina AAM/AIC n. 162 del 25 novembre 2020

Procedura europea n. DE/H/5338/001-002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.:È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IBITRED, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia - Latina (LT), via Fossignano, 2 - CAP 04011, Italia.

Confezioni:

«10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 10 ml con tappo applicatore contagocce - A.I.C. n. 046085015 (in base 10) 1CYDWR (in base 32);

«25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1 flacone in vetro monodose da 5 ml - A.I.C. n. 046085027 (in base 10) 1CYDX3 (in base 32);

«25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 2 flaconi in vetro monodose da 5 ml - A.I.C. n. 046085039 (in base 10) 1CYDXH (in base 32);

«25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 4 flaconi in vetro monodose da 5 ml - A.I.C. n. 046085041 (in base 10) 1CYDXK (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità prodotto integro:

IBITRED «10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione»: ventiquattro mesi. Una volta aperto, utilizzare entro cinque mesi;

IBITRED «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale»: ventiquattro mesi.

Condizioni particolari per la conservazione:

non conservare a temperatura superiore a 25 °C;

non congelare o refrigerare;

tenere il flacone nell'imballaggio esterno per proteggerlo dalla luce;

per le condizioni di conservazione dopo la prima apertura del medicinale, vedere paragrafo 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

Composizione:

IBITRED «10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione»: 1 ml di gocce orali, soluzione contiene:

principio attivo:

250 microgrammi di colecalciferolo (vitamina D3 equivalente a 10.000 U.I.);

1 goccia contiene 250 U.I. di colecalciferolo (equivalente a 6,25 microgrammi di vitamina D3);

10 ml contengono 2,5 mg di colecalciferolo (vitamina D3 equivalente a 100.000 U.I.);

eccipienti:

olio d'oliva raffinato.

IBITRED «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale»: un flacone monodose da 2,5 ml contiene:

principio attivo:

0,625 mg di colecalciferolo (vitamina D3 equivalente a 25.000 U.I.);

eccipienti:

olio d'oliva raffinato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a. - via Fossignano, 2 – 04011 Aprilia (LT), Italia.

Indicazioni terapeutiche:

IBITRED «10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione»:

prevenzione della carenza di vitamina D negli adulti e negli adolescenti con un rischio identificato;

trattamento della carenza di vitamina D negli adulti, negli adolescenti e nei bambini;

IBITRED «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale»:

trattamento iniziale della carenza sintomatica di vitamina D negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06664
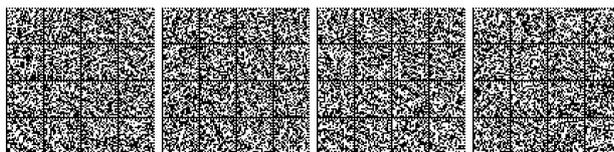
CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA – FORLÌ-CESENA E RIMINI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta camerale con deliberazione n. 103 del 17 novembre 2020, ha nominato Conservatore del registro delle imprese della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, con decorrenza dal 1° dicembre 2020, la dott.ssa Maria Giovanna Briganti, vice segretario generale vicario dell'ente.

20A06596

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 21 ottobre 2020 è stato adottato con deliberazione n. 24 l'edizione 1 del «Regolamento per la costituzione e l'esercizio degli spazioporti».

Il documento adottato è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente: www.enac.gov.it

20A06663

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 17 novembre 2020 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Dmitry Shtodin, Console generale della Federazione Russa in Milano.

20A06615

Rilascio di *exequatur*

In data 17 novembre 2020 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Maria Evgenievna Vedrinskaya, Console generale della Federazione Russa in Genova.

20A06616

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 5 ottobre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Rideterminazione delle consistenze organiche dei ruoli "ispettori", "sovrintendenti", "appuntati e finanzieri" del Corpo della guardia di finanza». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale - n. 291 del 23 novembre 2020).

Gli estremi di registrazione alla Corte dei conti riportati in calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla pagina 4, seconda colonna, sono sostituiti dai seguenti: «Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del ministero dell'economia e delle finanze, registrazione n. 1363».

20A06709

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-303) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00